

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

105° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	12
6 ^a - Finanze e tesoro	»	43
7 ^a - Istruzione	»	45
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	52
11 ^a - Lavoro	»	53
12 ^a - Igiene e sanità	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	96

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	104
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i>	108
----------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	110
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	112
13 ^a - <i>Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i> .	»	113
<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri</i> ..	»	114

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinivo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 26 febbraio.

Si procede alla trattazione degli ordini del giorno.

Il relatore VILLONE illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nel medesimo disegno di legge;

l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge esclude le funzioni e i compiti riconducibili a determinate materie da quelli che il Governo è delegato a conferire alle regioni e agli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, lettera *h*), indica tra tali materie quelle concernenti «moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie»;

la concessione funzionale tra moneta e credito – di cui è espressione evidente il conferimento a una medesima autorità delle distinte funzioni di controllo monetario, di gestione del credito, di ultima istanza e di supervisione dell'attività degli intermediari – implica l'esclusione del decentramento anche delle funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario;

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge il Governo è delegato a individuare tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali,

impegna il Governo

a far risultare, nei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge, la suddetta concessione tra moneta e credito, includendo espressamente la vigilanza sul sistema creditizio e finanziario tra le funzioni e i compiti da non conferire alle regioni o agli enti locali ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del disegno di legge.

0/100/1124-B/1

IL RELATORE

Il ministro BASSANINI osserva che già il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 prevedeva il trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative anche attinenti al settore del credito. Egli si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, purchè vi sia specificato che le funzioni riservate allo Stato sono esclusivamente quelle di rilevanza nazionale.

Il senatore PASSIGLI reputa preferibile limitare il possibile trasferimento di funzioni in materia a quelle di ambito regionale e locale. Il senatore MAGNALBÒ osserva che in una riforma a carattere generale, il sistema del credito non può essere trascurato, considerata anche la sua attuale arretratezza: occorre corrispondere, a suo avviso, alle esigenze di integrazione europea anche accentuando le potestà degli enti territoriali nel settore di cui si tratta. Il relatore VILLONE non condivide pienamente la posizione espressa dal rappresentante del Governo, che potrebbe dar luogo ad una formulazione dell'ordine del giorno più restrittiva dello stesso testo normativo cui si riferisce. Il ministro BASSANINI, quindi, rinuncia alla sua obiezione, e si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

Su richiesta del proponente, l'ordine del giorno è posto in votazione, risultando accolto dalla Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

considerata l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera g);

considerata l'ampia opera di delegificazione disposta in modo particolare con l'articolo 20, il cui effetto principale sarà la sostituzione della fonte regolamentare alla fonte legislativa, e quindi la sostituzione alla legge di un atto amministrativo a contenuto normativo, con conseguente immediata ricaduta dell'emananda disciplina nella sfera della giurisdizione amministrativa;

considerate quindi le ricadute del disegno di legge in oggetto sia sull'attività giurisdizionale amministrativa che sull'attività consultiva del Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sugli schemi di regolamento delegificanti ex articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato della giustizia amministrativa, in cui siano evidenziati gli eventuali effetti di ricaduta sulla giustizia amministrativa dell'opera di semplificazione e delegificazione dei procedimenti e dell'azione amministrativa.

0/1/1124-B/1

LUBRANO DI RICCO

Il senatore BESOSTRI condivide l'ordine del giorno, proponendo di integrarlo con un riferimento a un disegno di legge delega per la riforma del processo amministrativo. Il senatore LUBRANO DI RICCO integra di conseguenza il dispositivo dell'ordine del giorno con le parole: «e ad elaborare un disegno di legge delega per la riforma del processo amministrativo». Il senatore BESOSTRI aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, verso il quale il ministro BASSANINI manifesta disponibilità per un accoglimento. Su richiesta dei proponenti, l'ordine del giorno è posto in votazione e accolto dalla Commissione.

Il senatore PASSIGLI illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B,

preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 30 gennaio-10 febbraio 1997;

preso atto che nella discussione parlamentare le Assemblee di Camera e Senato hanno approvato con larghissima e significativa maggioranza l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge n. 1124-B nel quale, tra l'altro, si riservano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, competenze di rilievo nazionale per gli indirizzi, le funzioni ed i programmi nel settore dello spettacolo, da svolgere ai sensi della legge n. 203 del 1995 («Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»); del decreto legislativo n. 367 del 1996 («Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato») e della legge n. 650 del 1996, che riforma profondamente il sistema delle Commissioni dello spettacolo;

auspica che venga dato rapidamente avvio alla operatività dei nuovi organismi nei termini regolati dalla legge n. 650 del 1996 e

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione a tutte le norme dianzi richiamate ed a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del disegno di legge n. 1124-B in materia di spettacolo, al fine di dare al settore un compiuto assetto normativo, assicurando continuità di flussi finanziari onde consentire sia ai soggetti di rilievo nazionale che a quelli individuati da regioni e comuni la programmazione dell'attività per il 1997 e gli anni a seguire, con certezza e continuità delle risorse loro destinate per la migliore redditività sociale e culturale della funzione propria dello spettacolo.

0/2/1124-B/1

PASSIGLI

Il ministro BASSANINI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore PASSIGLI insiste per la votazione e l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione.

Il senatore MAGNALBÒ illustra i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1124-B, all'articolo 1 delega il Governo ad emanare disposizioni rivolte a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3;

considerato che lo stesso articolo, al comma 2, conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura e agli interessi della promozione e dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da

qualunque organo o amministrazione dello Stato centrale o periferico, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici;

rilevato che il comma 3 esclude dall'applicazione dei due suddetti commi una serie di materie analiticamente elencate;

rilevato che tra queste materie non figura la politica agraria e forestale nazionale e di collegamento con l'Unione europea,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti affinché, anche in ragione dell'appartenenza all'Unione europea, lo Stato mantenga i compiti e le funzioni nel settore agricolo, per assicurare l'elaborazione e l'attuazione di una politica agraria nazionale e il necessario collegamento con le istituzioni comunitarie.

0/8/1124-B/1

MAGNALBÒ

Il Senato,

considerato che il disegno di legge n. 1124-B, nell'ambito della delega alle regioni e agli enti locali, conferisce loro tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità;

rilevato che alle regioni e agli enti locali sono conferite anche tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitabili da qualunque organo dello Stato, centrale o periferico ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di consentire l'esercizio delle suddette funzioni anche ai soggetti di diritto pubblico, quali i consorzi di università agraria, comunque denominate, gestori dei beni gravati da uso civico e soggetti alla disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

0/20/1124-B/1

MAGNALBÒ

Il Senato,

considerato che, nell'ambito della normativa per la semplificazione delle procedure amministrative, l'*iter* burocratico e l'insieme degli atti riguardanti la materia urbanistica si presentano estremamente complicati e con grave ripercussione sui tempi per l'ottenimento delle concessioni o degli altri atti autorizzativi necessari;

considerata, quindi, la necessità della massima semplificazione anche a tutela di settori imprenditoriali e lavorativi che hanno la necessità di operare tempestivamente e senza l'obbligo di complicati percorsi amministrativi,

impegna il Governo

a ridefinire la normativa riguardante la formazione di piani regolatori, strumenti urbanistici e varianti di ogni genere degli stessi, con particolare riferimento al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di cui all'articolo 4 del disegno di legge, e quindi con la conseguente attribuzione ad unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, soggetto da individuarsi nella amministrazione comunale, senza più la sovrapposizione, in alcun caso, di ulteriori successivi controlli da parte di altri organi o enti;

a ridefinire la normativa riguardante le modifiche, mediante ristrutturazione e restauro conservativo interne ad edifici adibiti sia ad abitazione che ad uffici che a locali commerciali, subordinando i relativi lavori a semplice comunicazione al Comune;

a ridefinire, infine, la normativa riguardante le nuove costruzioni, con il solo obbligo della conformità alle regole dettate per la zona di appartenenza dallo strumento urbanistico vigente, conformità certificata dal professionista progettista.

0/22/1124-B/1

MAGNALBÒ

Il ministro BASSANINI, rammentando che anche in alcuni ordinamenti federali vi è un Ministero per le politiche agricole, si pronuncia positivamente sugli ordini del giorno 0/8/1124-B/1 e 0/20/1124-B/1. Quanto al primo di essi, peraltro, ritiene preferibile una formulazione attenuata del dispositivo, che indica al proponente. Questi presenta un nuovo testo dell'ordine del giorno, del seguente tenore:

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1124-B, all'articolo 1 delega il Governo ad emanare disposizioni rivolte a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3;

considerato che lo stesso articolo, al comma 2, conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura e agli interessi della promozione e dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici;

rilevato che il comma 3 esclude dall'applicazione dei due suddetti commi una serie di materie analiticamente elencate;

rilevato che tra queste materie non figura la politica agraria e forestale nazionale e di collegamento con l'Unione europea,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti affinché, anche in ragione dell'appartenenza all'Unione europea, lo Stato mantenga nel settore agricolo i compiti e le funzioni indispensabili per assicurare il coordinamento

dell'elaborazione e dell'attuazione di una politica agraria nazionale nonché il necessario coordinamento dei rapporti con le istituzioni comunitarie.

0/8/1124-B/1 (Nuovo testo)

MAGNALBÒ

Il senatore MAGGIORE aggiunge la propria firma al nuovo testo dell'ordine del giorno.

Su richiesta dei proponenti, l'ordine del giorno 0/8/1124-B/1 (nuovo testo) viene posto in votazione, risultando accolto dalla Commissione.

Quanto all'ordine del giorno 0/20/1124-B/1, il ministro BASSANINI dichiara la disponibilità del Governo per un suo accoglimento. Su richiesta del senatore MAGNALBÒ, l'ordine del giorno è posto in votazione, e accolto dalla Commissione.

Sull'ordine del giorno 0/22/1124-B/1, il ministro BASSANINI manifesta una disponibilità condizionata a una diversa formulazione che, nel postulare la condivisibile semplificazione della normativa vigente in materia, contempra altresì le necessarie distinzioni a tutela del patrimonio storico-artistico e di altri rilevanti interessi pubblici. Il senatore MAGNALBÒ si riserva una nuova formulazione conforme alle indicazioni del Ministro, e l'ordine del giorno viene pertanto accantonato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B,
considerato che l'articolo 4, comma 4, lettera c) si riferisce anche alle cosiddette aree industriali ecologicamente attrezzate,

impegna il Governo

a intervenire prioritariamente, in tale contesto, in quelle aree in cui almeno il 30 per cento delle imprese abbia aderito al sistema di *EcoAudit*, di cui al regolamento CEE n. 1836/93, avendo ottenuto la relativa certificazione.

0/9/1124-B/1

LUBRANO DI RICCO

Il ministro BASSANINI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno. Quest'ultimo è posto in votazione su richiesta del proponente, risultando accolto dalla Commissione.

Il senatore MAGGIORE illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che il ruolo istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri è diverso da quello dei Ministeri, per la natura stessa delle funzioni di supporto all'attività di coordinamento dell'attività del Governo;

considerato che, tuttavia, il trattamento giuridico ed economico è regolato, nel comparto «Ministeri», in modo da non consentire la valorizzazione delle specificità professionali del personale della Presidenza del Consiglio, anche in rapporto alla particolare flessibilità e onerosità dell'impegno lavorativo richiesto per corrispondere alle esigenze dell'Amministrazione;

considerato che per i professionisti, iscritti ad albi e dipendenti da pubbliche amministrazioni statali non è riconosciuta una disciplina contrattuale distinta da quella prevista per gli altri dipendenti amministrativi;

ritenuta l'evidente necessità di valorizzare i professionisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, riconoscendo loro uno *status* autonomo, in modo da avviare, tra l'altro, la ricostituzione dei corpi tecnici dello Stato, che per decenni avevano contribuito a diminuire il rischio di disfunzioni e deviazioni anche di natura illegale;

considerata altresì la necessità di tener conto della figura autonoma dei quadri in una specifica area di contrattazione;

considerato infine che, ferma restando la disciplina privatistica del rapporto, appare necessario un esplicito riconoscimento dell'autonomia del comparto contrattuale per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, che riguarda professionalità tipiche nel sistema del pubblico impiego;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle direttive all'A.R.A.N. per i rinnovi contrattuali, disposizioni volte alla istituzione:

1) di un autonomo comparto di contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) di comparti autonomi di contrattazione, preordinati alla costituzione di ruoli unici professionali per le categorie dei dirigenti e dei dipendenti, laureati e diplomati, iscritti in albi professionali, o che comunque svolgano attività tecnico-scientifiche e di ricerca; prevedendo altresì autonome aree di contrattazione volte all'istituzione di un comparto quadri;

3) di un autonomo comparto di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.

0/3/1124-B/1

SCHIFANI, MAGGIORE

Il senatore PASSIGLI rileva l'eterogeneità di contenuto dell'ordine del giorno, che a suo avviso sollecita interventi di pertinenza legislativa,

piuttosto che contrattuale. Il relatore VILLONE osserva che anche gli ordini del giorno 0/4/1124-B/1, 0/17/1124-B/1, 0/15/1124-B/1 e 0/25/1124-B/1 hanno un tenore analogo, pur con riferimenti più circoscritti. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO non ritiene sussistenti ragioni sufficienti per l'istituzione di un comparto autonomo di contrattazione riservato al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il senatore MAGGIORE osserva che tale soluzione è coerente con i principi enunciati nell'articolo 11 del disegno di legge, come modificato dalla Camera dei deputati. Il ministro BASSANINI precisa che presso l'altro ramo del Parlamento sono state avanzate proposte di emendamento rivolte a ottenere il risultato auspicato nell'ordine del giorno in esame: il Governo si è opposto a tali modifiche, che avrebbero alterato l'attuale delimitazione tra normativa di legge e regolazione di fonte contrattuale. Nondimeno, nei limiti di una direttiva rivolta all'ARAN, il Governo potrebbe accogliere un atto di indirizzo rivolto a valutare l'opportunità di istituire un autonomo comparto di contrattazione o quantomeno un'area autonoma di contrattazione nell'ambito del comparto Ministeri, per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal senso, è stato già accolto come raccomandazione un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati. Egli osserva, in proposito, che la peculiarità delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri risulta accentuata dal disegno di legge in esame e può giustificare una ipotesi innovativa per il personale, da definire in ambito negoziale. Quanto alla seconda parte del dispositivo dell'ordine del giorno, rileva che essa può essere compresa nelle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *d*) del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dichiarandosi pertanto contrario ad ulteriori formulazioni di indirizzo in materia. Sulla terza parte del dispositivo dell'ordine del giorno, ricorda che il Governo ha accolto come raccomandazione, presso la Camera dei deputati, un ordine del giorno di tenore analogo.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO preannuncia la sua astensione nel caso che l'ordine del giorno sia posto in votazione, dichiarandosi non persuasa dalle argomentazioni del Ministro circa l'opportunità, ancorchè ipotetica, di un comparto autonomo o di un'area autonoma di contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Su richiesta del senatore MAGGIORE, che si riserva di riformulare il testo in conformità alle indicazioni del ministro BASSANINI, l'ordine del giorno viene quindi accantonato.

È infine rinviato ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termine alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

89ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 8,44.**Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Ayala.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C02ª, 0031ª)

A nome del gruppo Alleanza nazionale, il senatore Antonino CARUSO chiede che sia prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 1247 e 92 in merito alla responsabilità e incompatibilità dei magistrati.

Dopo interventi dei senatori RUSSO e CIRAMI e del PRESIDENTE viene fissato un nuovo termine per le ore 13 di mercoledì 5 marzo.

*IN SEDE REFERENTE***(399) PREIONI.** - *Istituzione del giudice unico di prima istanza***(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado****(1649) FOLLIERI ed altri.** - *Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie***(1938) PREIONI.** - *Istituzione del giudice unico di primo grado*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento nel disegno di legge n. 1245 dei disegni di legge nn. 399, 1649 e 1938)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE pone in votazione gli emendamenti, precedentemente accantonati, 1.17 e 1.16 chiarendo l'ordine di votazione.

L'emendamento 1.17 è accolto, mentre viene respinto l'emendamento 1.16.

Il PRESIDENTE ricorda, altresì, dopo interventi del presentatore Antonino CARUSO e del senatore CIRAMI, che l'emendamento 1.15 era stato dichiarato precluso nella seduta di ieri, con le precisazioni in tale occasione evidenziate circa il testo cui l'emendamento stesso si riferisce.

L'emendamento 1.27 viene dichiarato decaduto per l'assenza del presentatore.

Gli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.30 sono ritirati, dopo ampio dibattito cui partecipano i senatori FASSONE, CENTARO, CIRAMI e il PRESIDENTE.

Constatata l'assenza del senatore Preioni, il PRESIDENTE dichiara, poi, decaduto l'emendamento 1.31.

Il senatore FASSONE ritira successivamente l'emendamento 1.32.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.25, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario AYALA ribadisce che il Governo non prevede oneri finanziari aggiuntivi per l'attuazione della prevista riforma.

Seguono interventi del senatore RUSSO e del RELATORE, il quale – in particolare – ricorda che l'emendamento da lui formulato si propone di recepire un espresso richiamo inserito nel parere reso dalla Commissione bilancio.

A sua volta, il presidente ZECCHINO fa rilevare che vi sono precedenti giurisprudenziali che impongono il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione anche per la legge di delegazione legislativa.

Segue, quindi, un dibattito sugli effetti del criterio contenuto nell'emendamento in esame rispetto agli emanandi decreti legislativi delegati, cui partecipano i senatori RUSSO, CIRAMI, BUCCIERO e il PRESIDENTE.

Prendendo nuovamente la parola il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ribadisce quanto già precisato in merito agli aspetti finanziari del provvedimento.

Il senatore CIRAMI, constatato che la riforma, secondo quanto chiarito dal sottosegretario Ayala non determinerà oneri aggiuntivi, preannuncia il proprio voto favorevole.

Dichiara il proprio voto contrario il senatore Antonino CARUSO.

Quindi l'emendamento 1.25 è accolto.

In sede di coordinamento, dopo un intervento del RELATORE e del senatore FASSONE, la Commissione conviene su una proposta del PRESIDENTE di modifica del comma 3 dell'articolo unico del testo posto a base dell'esame, volta a prevedere che il parere parlamentare motivato sugli schemi di decreti legislativi sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Calvi di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1245, di iniziativa del Governo, nel testo risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione, proponendo altresì l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 399, 1649 e 1938.

(717) VALENTINO ed altri. – Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri. – Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo varato dal comitato ristretto il 5 febbraio scorso.

Si avvia il dibattito sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il relatore FOLLIERI invita i presentatori degli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico contenuto, a ritirarli, in quanto il disegno di legge appena varato dal Parlamento che ha soppresso l'albo dei procuratori legali (atto Senato 1389) ha reso non più attuale il riferimento a tale categoria professionale contenuto nel testo degli emendamenti.

Il senatore BATTAGLIA, nel ritirare il proprio emendamento 1.2, chiarisce che l'iniziale intenzione che lo aveva spinto a presentarlo era quella di favorire i giovani procuratori legali, in modo che anch'essi potessero essere chiamati a ricoprire l'ufficio di giudice onorario aggregato.

Anche l'emendamento 1.1 viene ritirato dal senatore CENTARO.

Il senatore CENTARO, nell'illustrare l'emendamento 1.3, sottolinea di aver proposto la sostituzione del termine «docenti» con quello di «professori», sembrandogli, quest'ultimo, meglio qualificare il riferimento alla carriera universitaria.

Il relatore FOLLIERI, convenendo con le osservazioni del senatore Centaro, esprime parere favorevole.

Posto, quindi, ai voti l'emendamento 1.3 è accolto.

Il senatore CIRAMI, illustrando l'emendamento 1.4, fa presente che esso è inteso a consentire il transito dei vice pretori onorari tra i giudici onorari aggregati chiamati a comporre le sezioni stralcio. Non vede, infatti, perchè non si possa prevedere tale possibilità in favore di una categoria che ha finora dato buona prova di sè.

Ha la parola il senatore RUSSO, il quale rileva come lo svolgimento dell'ufficio di vice pretore onorario non sia incompatibile con l'esercizio della professione forense. Ove si consentisse anche ai vice pretori onorari di assumere le funzioni di giudice onorario aggregato, essi dovrebbero cancellarsi dall'albo professionale: ciò andrebbe in senso contrario rispetto alla tendenza emersa in seno al comitato ristretto di favorire, ai fini dell'assunzione dell'ufficio di giudice onorario aggregato, gli avvocati in pensione piuttosto che quelli ancora in attività. Inoltre, prosegue l'oratore, l'approvazione dell'emendamento rischierebbe di sguanire le vice preture onorarie, non contemplate dal disegno di legge in esame, ma egualmente gravate dall'arretrato civile.

A seguito di una interruzione del senatore CIRAMI, il quale fa rilevare come il disegno di legge istitutivo del giudice unico di primo grado, appena licenziato dalla Commissione in sede referente, preveda la soppressione delle sezioni distaccate di pretura, il senatore RUSSO replica che per la piena attuazione del disegno di legge sul giudice unico di primo grado occorre preventivare un periodo di almeno due o tre anni.

A seguito dell'invito del senatore CALLEGARO, con il quale concorda il relatore FOLLIERI, il senatore CIRAMI conviene all'accantonamento dell'emendamento 1.4.

Ha quindi la parola il senatore Antonino CARUSO, il quale illustra l'emendamento 1.5 rilevando come esso, unitamente ai successivi emendamenti 1.7 e 2.2 sia inteso a far sì che anche i giovani avvocati ed i funzionari dell'Amministrazione giudiziaria possano avere accesso alle funzioni di giudici onorari aggregati.

Gli emendamenti 1.5, 1.7 e 2.2 vengono, quindi, accantonati.

Si passa poi all'esame dell'emendamento 1.6, che, nell'assenza della presentatrice senatrice SALVATO, viene fatto proprio dal senatore BATTAGLIA.

Il senatore CIRAMI rileva che il numero di giudici onorari aggregati, previsto dal testo all'esame nel numero di mille, sia inferiore alle

aspettative degli ambienti giudiziari, che si aggirano intorno alle quattromila unità.

Interviene il senatore RUSSO, il quale sottolinea come l'emendamento tenda soltanto a definire il numero massimo di giudici onorari aggregati che possono essere chiamati all'ufficio, senza tuttavia fissare in maniera rigida tale numero.

Il senatore Antonino CARUSO ed il senatore GRECO si dichiarano entrambi contrari all'emendamento, in quanto esso consentirebbe la chiamata di un numero di giudici onorari aggregati anche di molto inferiore alle mille unità, già di per sè insufficienti alle esigenze di smaltimento dell'arretrato civile.

A seguito dell'invito del senatore RUSSO, il senatore BATTAGLIA ritira quindi l'emendamento.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

90ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 14,45.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(717) VALENTINO ed altri. Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri. Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

In sede di esame dell'emendamento 2.1. interviene il senatore RUSSO, il quale osserva come tale testo si inquadri nella proposta complessiva del senatore Caruso Antonino, tendente a favorire l'accesso nei ranghi di giudice onorario aggregato anche dei giovani avvocati, da cui il riferimento alla laurea in giurisprudenza come requisito minimo comune per l'assunzione delle relative funzioni. Nel testo del comitato ristretto, invece, il requisito della laurea è implicito nel fatto di appartenere ad una delle categorie di soggetti che possono svolgere le funzioni di giudice aggregato. Propone, in conclusione l'accantonamento dell'emendamento.

L'emendamento è quindi accantonato insieme al successivo emendamento 2.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.3, che, in assenza del presentatore senatore Battaglia, è fatto proprio dal senatore CARUSO Antonino, il quale osserva come anche esso sia inteso a favorire l'ingresso nella categoria dei giudici aggregati di professionisti di meno matura anzianità professionale.

Su proposta del relatore FOLLIERI e con il consenso del senatore CARUSO, anche l'emendamento 2.3 è accantonato.

Risulta, inoltre, accantonato, con il consenso del presentatore senatore GRECO, l'emendamento 2.8.

In prosieguo di esame è approvato, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 2.5, al quale il senatore CIRAMI appone previamente la propria firma.

Sono accantonati gli emendamenti 2.6 e 2.7, mentre l'emendamento 2.9 è approvato senza dibattito.

È approvato anche l'emendamento 2.10, con il parere favorevole del GOVERNO e del RELATORE, il quale osserva come esso sia inteso a stabilire l'incompatibilità con la nomina a giudici onorari anche dei membri dell'Assemblea Regionale Siciliana ai quali è attribuito l'appellativo di deputati.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.11, che viene illustrato dal senatore GRECO, il quale rileva come esso ponga, in definitiva, un requisito di età per l'assunzione delle funzioni di giudice aggregato.

Interviene il senatore RUSSO, il quale dichiara di non condividere l'emendamento, osservando che esso pone in una situazione di preferenza i magistrati rispetto agli avvocati, in quanto consente ai primi di computare l'esercizio delle funzioni giudiziarie per un periodo doppio di quello della loro effettiva durata. In tal modo, si favorirebbe il pensionamento anticipato di magistrati ordinari, interessati allo svolgimento delle funzioni di giudice aggregato.

Il senatore GRECO, pur rilevando come quella prospettata dal senatore RUSSO sia una eventualità di difficile riscontro nella pratica, si dichiara disposto ad espungere dal suo emendamento la preposizione «anche», per modo che il doppio computo del periodo valga soltanto per l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie, ordinariamente svolte da avvocati.

Il senatore CARUSO chiede di aggiungere la propria firma al testo dell'emendamento come modificato dal senatore Greco, chiedendo allo stesso senatore GRECO – che acconsente - di sopprimere anche il riferimento, nella prima parte dell'emendamento, all'anzianità di servizio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.11, come modificato, risulta approvato.

Non essendovi emendamenti agli articoli da 3 a 8, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Circa gli emendamenti 9.1 e 9.2, di identico contenuto, il senatore GRECO osserva che l'uso del termine «cancellazione» in luogo di «sospensione» renderebbe, a suo avviso, meno definitiva la cessazione dall'attività professionale degli avvocati per tutto il tempo in cui svolgono le funzioni di giudice aggregato.

Sul punto, interviene, quindi, il senatore RUSSO il quale rileva che, ultimato il periodo di esercizio delle funzioni in parola, è sempre possibile la reinscrizione all'albo professionale.

Il relatore FOLLIERI, in relazione alla formulazione dell'articolo 9, comma 1, del testo del comitato ristretto, che fa espresso riferimento all'articolo 26 del regio decreto legge n.1578 del 1933, manifesta la preoccupazione che tale norma possa introdurre un impedimento triennale alla reinscrizione all'albo per gli avvocati che abbiano svolto le funzioni di giudice aggregato.

Il senatore RUSSO, nel rispondere al relatore Follieri, afferma che la reinscrizione è, in linea di principio, sempre possibile e che la norma citata pone, nei confronti dei soli magistrati, un impedimento di iscrizione all'albo professionale per tre anni nello stesso luogo dove gli stessi hanno esercitato le proprie funzioni. Il testo varato dal comitato ristretto estende questo limite anche agli avvocati chiamati a svolgere le funzioni di giudice aggregato, ma soltanto con riferimento al luogo ove essi hanno svolto tali funzioni.

Dopo un intervento del senatore VALENTINO, gli emendamenti 9.1 e 9.2 vengono ritirati.

In prosieguo di esame, è approvato senza dibattito l'emendamento 9.3, mentre l'emendamento 9.4 risulta accantonato.

A proposito dell'emendamento 10.1, il senatore RUSSO afferma che il termine di 30 giorni, in luogo dei 10 previsti nel testo del comitato ristretto, gli sembra eccessivo, considerato che l'adempimento previsto in tale articolo è di semplice esecuzione.

Il senatore GRECO, presentatore dell'emendamento, si dichiara disposto a ridurre il termine a 15 giorni e, con tale modificazione, l'emendamento risulta approvato, dopo che il RELATORE ed il GOVERNO hanno espresso il proprio parere favorevole.

Si passa all'esame degli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4.

Il senatore RUSSO dichiara la propria opposizione in quanto tali emendamenti implicano nuove assunzioni di personale e pongono pertanto problemi di copertura finanziaria. Ricorda, a questo proposito come il comitato ristretto, nell'elaborazione dell'articolo 15, abbia svolto un'opera di delicato temperamento tra l'esigenza di assumere personale a sostegno delle sezioni stralcio ed i vincoli di copertura finanziaria.

Interviene il senatore BUCCIERO, il quale dichiara di mantenere il testo dell'emendamento 10.3, da lui presentato, che reca alcune differenze rispetto al testo degli altri due emendamenti, di identico contenuto.

La senatrice SALVATO dichiara la propria astensione, rilevando che su questa materia sarebbe stato opportuno ascoltare le organizzazioni sindacali.

Posti ai voti, con il parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti 10.2 e 10.4, non risultano accolti.

Conseguentemente l'emendamento 10.3 è dichiarato precluso.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 14, si passa all'esame dell'emendamento 15.1, a proposito del quale il PRESIDENTE dà conto del parere negativo pervenuto dalla Commissione bilancio, rilevando, tuttavia, come a termine di Regolamento, esso possa essere egualmente votato dalla Commissione.

Dopo un intervento del senatore BUCCIERO, il quale osserva come l'emendamento sia finalizzato alla definitiva assunzione di personale precario, interviene il senatore RUSSO, che rileva come l'eventuale approvazione dell'emendamento, al quale si connettono complessi problemi di copertura finanziaria, possa compromettere la definitiva approvazione dell'intero disegno di legge. Propone, pertanto, al senatore Battaglia il ritiro dell'emendamento.

Con il consenso del senatore BATTAGLIA l'emendamento viene poi accantonato.

In assenza della presentatrice senatrice SILIQUINI, il senatore CIRAMI fa proprio l'emendamento 15.2, che, su sua proposta, è accantonato.

In conclusione di seduta, il senatore CENTARO propone che, nonostante il contemporaneo svolgimento della seduta dell'Assemblea, la Commissione prosegua i propri lavori con l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 964.

Chiede che si verifichi, in base all'articolo 29 del Regolamento, la contrarietà di almeno un terzo dei senatori presenti al prosieguo della seduta.

Poichè più di un terzo dei senatori presenti chiede di interrompere la seduta, quest'ultima è tolta.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1245**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.15

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «Napoli», aggiungere le seguenti parole: «nonchè altri tribunali con elevato carico di lavoro da individuarsi entro lo stesso termine di cui al presente comma».

1.16

GRECO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «i tribunali di Milano, Roma e Napoli» con le altre: «i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo».

1.17

BATTAGLIA

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:
«i-bis) escludere che la redistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».*

1.25

CALVI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Trasferire al tribunale nella sua composizione monocratica la competenza attribuita al giudice di pace;

sopprimere l'ufficio del giudice di pace;

trasferire le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace;

prevedere l'immediato trasferimento al tribunale (nella sua composizione monocratica) territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino».

1.27

PREIONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi per il parere ad una Commissione composta da venti deputati e venti senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere o i pareri di cui sopra, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio».

1.29

GRECO, SCOPELLITI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, che esprimeranno un motivato parere entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione. Il Governo, ove non ritenga di accogliere le modifiche o i suggerimenti avanzati dal Parlamento, ritrasmette i testi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati con le proprie osservazioni per il definitivo parere da emettersi entro i trenta giorni dalla ricezione. I decreti legislativi sono emanati entro il termine dei trenta giorni successivi alla ricezione dei pareri o dallo spirare infruttuoso del termine assegnato per il parere».

1.30

CIRAMI, CENTARO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, decorso il quale, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

1.31

PREIONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui ai commi 3, 4, 5 e 6».

1.32

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 717, 808 E 954

CAPO I.

DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI

Art. 1.

*(Ambito di applicazione e finalità della legge;
nomina dei giudici onorari aggregati)*

1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

- a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;
- b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
- c) i docenti universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11, sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza)

1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
- d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica.
- f) non aver compiuto i sessantasette anni di età;
- g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
- h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.

2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato cause civili continuativamente negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

b) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera a) ovvero maturarlo nei successivi 5 anni dall'entrata in vigore della legge;

3. I docenti universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni.

4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di docente universitario e di ricercatore universitario confermato.

5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano si osservano anche le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

7. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa.

d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici.

Art. 3.*(Procedimento per la nomina)*

1. I giudici onorari aggregati sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

2. Al fine della formulazione della proposta i Consigli giudiziari acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine a cui appartiene o è appartenuto negli ultimi cinque anni l'aspirante esercente la professione forense.

3. Ai fini previsti dall'articolo 1, comma 2, l'avviso relativo ai posti disponibili per la nomina di giudici onorari aggregati è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'art.1, comma 3. Il Presidente della Corte di appello invita i Presidenti dei Consigli degli Ordini forensi del distretto e i presidi delle facoltà interessate a dare notizia, nelle forme più opportune, del numero dei giudici onorari aggregati nominandi nei vari uffici, del termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui la stessa deve essere corredata.

4. Le domande, indirizzate al Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere presentate al Presidente della Corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella Gazzetta Ufficiale. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello.

5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1992, n. 404.

6. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al Consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria.

7. Il giudice onorario aggregato prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro.

Art. 4.*(Durata dell'ufficio)*

1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno.

2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui è assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonchè all'atto del compimento del settantaduesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attività delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e, in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario.

4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla revoca di giudici onorari aggregati ed alla contestuale nomina di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante.

5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può assegnare ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilità, i giudici onorari aggregati i cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause.

6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.

Art. 5.

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo Albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che la circoscrizione del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Art. 6.

(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui

ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.

Art. 7.

(Decadenza, dimissioni e revoca)

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il presidente del tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere motivato.

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 8.

(Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale)

1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi .

3. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

4. L'indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a

tutti gli effetti dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.

Art. 9.

(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo)

1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'Albo degli avvocati e procuratori ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

2. La nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei docenti e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio.

3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI

Art. 10.

(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti)

1. Presso ogni tribunale è istituito entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge un ufficio per la ricognizione dei procedi-

menti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dal Presidente di corte d'appello.

2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o per sua delega, dal Presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili; nei tribunali ove esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di dieci giorni stabilito dal comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.

Art. 11.

(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti)

1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.

2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati.

4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata.

5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nè altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.

6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni

civili ordinarie nè possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti.

Art. 12.

(Norme applicabili)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:

a) la disposizione di cui all'articolo 48 ultimo comma dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;

b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 178 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.

Art. 13.

(Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale)

1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.

2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e fissa all'uopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.

3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.

5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile.

6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

Art. 14.

(Arbitrato. Esenzione fiscale)

1. Le parti hanno facoltà, prima che la causa sia rimessa per la decisione, di proporre istanza al Giudice onorario aggregato per la nomina di un arbitro che decida la controversia a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere il compromesso e deve essere sottoscritta da tutte le parti. Il Giudice onorario aggregato procede alla nomina dell'arbitro, prescegliendolo, con criterio di rotazione, da apposito elenco tenuto presso i Consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori e formato a cura degli stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il compenso dell'arbitro è a carico solidale delle parti, a prescindere dall'eventuale condanna di una delle stesse alla rifusione delle spese di lite, ed è allo stesso liquidato in misura pari al massimo dell'onorario d'avvocato previsto dalla tariffa professionale per la redazione della comparsa conclusionale. Lo scaglione tariffario è quello corrispondente al valore della causa, come determinato ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Il lodo arbitrale pronunciato a norma del presente articolo è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera lire 500 milioni; oltre tale limite, l'imposta è ridotta della metà.

Art. 15.

(Personale amministrativo e strutture mobiliari)

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere, con contratti a tempo determinato, nella qualifica V del comparto ministeri, per il tempo di quattro anni, prorogabili a sei in caso di mancato esaurimento del ruolo, personale amministrativo fino ad un massimo di cinquecento unità.

2. Alla copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante concorso per titoli riservato al personale precario che ha prestato servizio in un ufficio giudiziario successivamente al 1° gennaio 1991.

3. Ai fini di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata l'assunzione in ruolo, mediante pubblico concorso per esami, di 270 unità di personale amministrativo nella qualifica VI.

4. Con uno o più decreti il Ministro di grazia e giustizia ripartisce tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.

5. Alla selezione si provvede a domanda degli interessati sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianità e della qualità del servizio prestato negli uffici giudiziari. Per la copertura dei posti di operatore al computer è data preferenza al personale precario in possesso di specifica esperienza, maturata a seguito di rapporti trimestrali presso uffici giudiziari successivamente al 1° gennaio 1991.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e dei documenti che ad esse devono essere allegati, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate a livello distrettuale di formare le graduatorie e quant'altro attiene alla formazione delle graduatorie stesse.

7. In relazione al verificarsi di vacanze di organico relative alla qualifica V dell'amministrazione giudiziaria, durante il periodo di funzionamento delle sezioni stralcio, si provvede alla copertura mediante trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato, attingendo alle graduatorie distrettuali di cui al comma 6.

8. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è assunto in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Per provvedere all'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività dei giudici aggregati è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.

Art. 16.

(Interpretazione autentica)

Le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 3, 3, comma 1, 4, comma 1, e 9, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, concernenti rispettivamente la costituzione degli uffici del giudice di pace, la determinazione delle piante organiche e la nomina dei giudici di pace, sono interpretate autenticamente nel senso che i relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 17.

(Norma di copertura)

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608

milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 ed il lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per l'anno 2001 e in lire 37.716 milioni a regime si provvede:

a) quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 34.851 milioni per l'anno 1997, a lire 1.919 milioni a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

c) quanto a lire 41.337 milioni per l'anno 1997, a lire 128.689 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 717, 808 E 954

Art. 1.

Al comma 2, dopo le parole: «, gli avvocati» aggiungere le seguenti: «e i procuratori legali».

1.1

GRECO, SCOPELLITI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «, gli avvocati» aggiungere le seguenti: «ed i procuratori legali».

1.2

BATTAGLIA

Al comma 2, sostituire la parola: «docenti» con la seguente: «professori».

1.3

GRECO, SCOPELLITI

Al comma 2, inserire in fine, la seguente lettera:

«d) i vice-pretori onorari che abbiano esercitato le funzioni giurisdizionali in maniera continuativa per almeno cinque anni».

1.4

CIRAMI

Al comma 2, sopprimere dalla parola: «Possono» fino al termine.

1.5

CARUSO

Al comma 2, dopo la parola: «numero» aggiungere la seguente: «massimo».

1.6

SALVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

- a) gli avvocati e procuratori anche se a riposo e i magistrati a riposo;
- b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
- c) i ricercatori universitari confermati e i docenti universitari, in materie giuridiche;
- d) i funzionari dell'amministrazione giudiziaria di VII, VIII e IX qualifica funzionale, con almeno dieci anni d'anzianità di servizio o che abbiano in precedenza esercitato funzioni giurisdizionali onorarie o tribuarie».

1.7

CARUSO

Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) avere età compiuta non inferiore a trent'anni e non superiore a quaranta e avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di tre anni;
- b) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1985, n. 576 ed avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di quindici anni;
- c) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera che precede ovvero maturarlo nei successivi cinque anni ed avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di dieci anni».

2.2

CARUSO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) essere munito di laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente la lettera h) diventa lettera i).

2.1

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «negli ultimi 15 anni» con «gli ultimi 7 anni». Dopo le parole: «15 anni» sopprimere la rimanente parte.

2.3

BATTAGLIA

Al comma 3, sostituire la parola «docenti» con la seguente: «professori».

2.5

GRECO, SCOPELLITI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «essere» fino a «ed».

2.6

CARUSO

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c) l'appartenenza all'amministrazione giudiziaria e la qualifica funzionale ricoperta».

2.7

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «15 anni» con le parole: «5 anni» e sopprimere dalle parole: «e di cui al comma 1» fino alla fine del comma.

2.8

GRECO, SCOPELLITI

Al comma 7, aggiungere dopo la parola: «europeo» le seguenti: «i deputati e».

2.10

CARUSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo e dell'anzianità di servizio, l'esercizio di funzioni giudiziarie anche onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata».

2.11

GRECO, SCOPELLITI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata».

2.11 (Nuovo testo)

GRECO, SCOPELLITI

Art. 9.

Al comma 1, sostituire la parola: «cancellazione» con la seguente: «sospensione».

9.1

GRECO, SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire la parola: «cancellazione» con la seguente: «sospensione».

9.2

BATTAGLIA

Al comma 2, sostituire la parola: «docenti» con la seguente: «professori».

9.3

GRECO, SCOPELLITI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La nomina a giudice onorario aggregato determina il collocamento in aspettativa del personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, con cessazione del diritto allo spettante trattamento economico e con attribuzione della sola indennità prevista dall'articolo 8. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è computato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. All'atto della cessazione dall'ufficio si determina la cessazione del collocamento in aspettativa con reintegrazione nelle funzioni precedentemente svolte e, ove possibile, nell'ambito dello stesso distretto».

9.4

CARUSO

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

10.1

GRECO, SCOPELLITI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, sono conferiti – fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 321 del 1991 –, con effetto dalla predetta data mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio posseduti;
- c) titoli di merito;
- d) eventuali funzioni superiori svolte.

2-ter. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del presente disegno di legge, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti».

10.2

CIRAMI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, sono conferiti – fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 321 del 1991 –, mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio posseduti;
- c) titoli di merito;
- d) eventuali funzioni superiori svolte.

2-ter. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del presente disegno di legge, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti».

10.3

BUCCIERO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, sono conferiti – fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 321 del 1991 –, con effetto dalla predetta data mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio posseduti;
- c) titoli di merito;
- d) eventuali funzioni superiori svolte.

2-ter. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del presente disegno di legge, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti».

10.4

PREIONI

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa di blocco delle assunzioni, il Ministero di gra-

zia e giustizia, amministrazione giudiziaria, è autorizzato ad assumere duemila unità di personale amministrativo di IV e V qualifica funzionale, con la procedura di concorsi per soli titoli, riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 612, nonché ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito dalla legge n. 458 del 15 novembre 1993, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione.

2. L'assunzione del personale di cui sopra deve avvenire fino alla totale copertura dei posti vacanti e fatta salva ogni riserva di legge per il personale interno.

3. Alla copertura dei suddetti posti si provvede mediante due distinti concorsi da espletare con le seguenti modalità:

concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quarta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 500 unità;

concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quinta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 1.500 unità.

4. Alla selezione si provvede a domanda degli interessati sulla base di graduatorie formate, tenendo conto dei seguenti titoli:

anzianità di servizio prestato negli Uffici giudiziari con i seguenti criteri:

ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni: punti 0,30;

per frazione di mese fino a 15 giorni: punti 0,15.

A parità di merito si procederà alla valutazione dei titoli di preferenza e precedenza eventualmente posseduti, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 4 e dei documenti che ad esse devono essere allegati, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie e quant'altro attiene alla formazione delle graduatorie stesse.

6. Alla copertura finanziaria della spesa, derivante dal presente provvedimento, quantificata in lire 43.200.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvederà con i fondi previsti dalla legge finanziaria per l'anno 1997».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere, con contratti a tempo determinato, per la durata di anni sei, fino ad un massimo di mille operatori amministrativi della V qualifica funzionale.

Pertanto il profilo professionale di operatore amministrativo di V qualifica funzionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, è modificato con l'indicazione della seguente mansione aggiuntiva:

“7) Assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali ed in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali”».

15.2

SILIQINI

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

57^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE*

(1250) PERUZZOTTI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli*

(DOC. XXII, n. 23) FLORINO E PEDRIZZI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata*
(R162 000, C06^a, 0001^o)

(DOC. XXII, n. 25) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno*
(R162 000, C06^a, 0002^o)

(DOC. XXII, n. 26) ALBERTINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno*
(R162 000, C06^a, 0003^o)

(DOC. XXII, n. 27) D'ALÌ ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli*
(R162 000, C06^a, 0004^o)

(DOC. XXII, n. 28) ANGIUS ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale*
(R162 000, C06^a, 0005^o)
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BONAVITA propone di esaminare congiuntamente i documenti e il disegno di legge, rinviando alla fine della discussione generale la scelta sullo strumento da utilizzare, tenuto conto che da essa dipende la preferenza per uno strumento di indagine monocamerale oppure bicamerale.

Sulla proposta del relatore conviene la Commissione.

Dopo la conversione del decreto-legge sul Banco di Napoli, prosegue il relatore, numerosi Gruppi parlamentari hanno proposto una iniziativa ispettiva volta ad identificare i contorni e l'origine della crisi della più grande banca del Mezzogiorno, all'interno, peraltro, della più generale condizione di crisi del settore creditizio nel Sud. Del resto, una certa inefficienza gestionale interessa l'intero sistema creditizio nazionale, caratterizzato dalla scarsa innovazione soprattutto per quanto riguarda gli strumenti finanziari e da una patrimonializzazione che non ne agevola la competitività sui mercati internazionali.

Stando così le cose, l'indagine sul Banco di Napoli, deve necessariamente allargarsi per ricercare origini e eventuali responsabilità della grave crisi in cui versa tutto il comparto meridionale.

Alcune proposte istitutive della Commissione d'inchiesta, peraltro, affrontano la problematica con un indirizzo di mera denuncia, mentre invece - a suo avviso - la finalità principale dello strumento ispettivo è quello di individuare le modifiche normative necessarie affinché le cause strutturali della crisi vengano definitivamente rimosse.

Il divario tra il sistema creditizio meridionale e quello settentrionale non è dovuto solo a particolari condizioni ambientali o ad inefficienza del *management*, ma trova origine anche nelle oggettive condizioni di maggiore rischiosità del credito, che si traduce in un costo del denaro di gran lunga maggiore rispetto al Nord. A ciò si aggiunge poi la scarsa capacità di introdurre innovazioni sul lato degli strumenti finanziari alla clientela e alle imprese.

L'istituzione di una commissione d'inchiesta consentirà quindi di delineare il contesto generale del funzionamento del credito nel Sud, per poi affrontare anche le specifiche situazioni di singoli istituti di credito.

In conclusione, il relatore ribadisce l'opportunità di predisporre uno strumento ispettivo che indaghi in generale sul funzionamento del sistema creditizio meridionale, all'interno del quale calare la vicenda del Banco di Napoli, per acquisire tutti quegli elementi necessari a predisporre eventuali iniziative legislative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

74^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di ripartizione del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 1997, recante: «Fondo per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica» (n. 59)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(R139 b00, C07^a, 0008^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio scorso.

Ad integrazione della replica già svolta, il sottosegretario SOLIANI chiarisce che lo stanziamento di 40 miliardi a favore degli istituti professionali e tecnici di cui alla colonna F del piano di riparto è destinato a due distinti interventi: il primo, per un ammontare pari a 10 miliardi, è volto al rinnovo delle attrezzature (degli istituti sia professionali che tecnici) ormai obsolete in quanto acquistate molti anni fa e attualmente di scarsa o nulla utilizzazione; il secondo, per un ammontare pari a 30 miliardi, è destinato soprattutto agli istituti professionali ed in particolare ai corsi di post-qualifica. Detto ultimo ammontare non è stato peraltro fissato discrezionalmente dal Ministero, ma - trattandosi di corsi in compartecipazione con i finanziamenti europei compresi nell'obiettivo n. 4 - è sostanzialmente vincolato a livello comunitario.

Quanto invece ai fondi per l'aggiornamento del personale in connessione all'utilizzo di nuove tecnologie, di cui alla colonna H del piano di riparto, si tratta di risorse aggiuntive per l'aggiornamento del personale docente di tutti gli ordini di scuola chiamato ad utilizzare le suddette nuove tecnologie, in aggiunta ai fondi di cui al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero.

Nel corso del dibattito svoltosi nella seduta precedente, ricorda poi il Sottosegretario, erano emerse perplessità in ordine alla percentuale di riparto tra uffici centrali e periferici del Ministero delle risorse destinate alla formazione del personale. A tale proposito, ella precisa che le somme destinate agli uffici centrali si riferiscono ad esigenze connesse alle nuove competenze attribuite ai capi di istituto dalla manovra finanziaria per il 1995, all'introduzione dell'autonomia scolastica e al riordino dei cicli formativi. Si tratta cioè di iniziative volte alla formazione dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, indispensabili a seguito delle riforme più recenti. La scelta di gestire la maggior parte di detti fondi a livello centrale è essenzialmente dettata, prosegue il Sottosegretario, da ragioni di rapidità di esecuzione e di unitarietà degli interventi, per i quali si richiede un forte coordinamento. Ciò non toglie, peraltro, che l'aggiornamento venga svolto, con adeguate risorse, anche a livello periferico.

Per quanto riguarda le delucidazioni richieste in ordine all'espressione «pacchetti formativi» contenuta nel piano di riparto, il Sottosegretario chiarisce che si tratta di interventi di natura formativa che verranno svolti non a livello centrale bensì sollecitando la produzione di materiale dalla periferia. Il Ministero ha d'altra parte già istituito organismi ricognitivi di ciò che già esiste a tale proposito sul territorio, al fine di catalogarlo e di diffonderlo anche attraverso la Biblioteca di documentazione pedagogica.

Quanto infine all'utilizzo di lavoratori in cassa integrazione per progetti socialmente utili nella scuola, il Sottosegretario fa presente che le maggiori carenze organiche nei profili per i quali è utilizzabile detto personale sono state riscontrate proprio al Nord Italia, mentre al Sud se ne registra una certa saturazione. Questo è il motivo per cui il Governo ha riservato tali iniziative a progetti da compiersi nell'Italia settentrionale. Quanto all'entità della cifra prevista, pari a 2 miliardi, essa è per la maggior parte connessa, conclude il Sottosegretario, ad oneri assicurativi per detto personale, nonché ad eventuali conguagli retributivi.

Il senatore LORENZI fa notare che il Governo non ha risposto alla richiesta da lui avanzata nella seduta precedente in ordine alla praticabilità di valorizzare l'autoaggiornamento e l'autoformazione. Per quanto riguarda la verifica del corretto utilizzo delle nuove tecnologie, tematica anch'essa già avanzata nell'intervento svolto nella seduta precedente, egli ritiene che lo strumento a tal fine più idoneo sarebbe il corpo ispettivo del Ministero, del quale attualmente risulta in servizio solo una parte rispetto agli organici di ruolo.

Il senatore BISCARDI esprime compiacimento per i chiarimenti forniti dal Governo alle richieste avanzate dal relatore e dagli altri com-

ponenti della Commissione. La discussione appare così essere stata utile e proficua, anche al fine di meglio individuare le destinazioni finali di molti stanziamenti, originariamente troppo generiche.

Quanto ai progetti socialmente utili da realizzarsi al Nord, egli riconosce che gli uffici periferici settentrionali sono effettivamente carenti di personale; ricorda tuttavia che la legge Pisani del 1986, che prevedeva l'indizione di concorsi regionali, non è stata mai applicata ed esprime conseguentemente l'auspicio che almeno per il nuovo organico del Ministero recentemente definito siano previste modalità concorsuali a livello regionale che vincolino ad una maggiore stabilità nella sede richiesta.

A seguito delle dichiarazioni integrative del Sottosegretario, riprende brevemente la parola il relatore BRIENZA, il quale prende atto che l'elevato ammontare destinato ai corsi post-qualifica degli istituti professionali non rappresenta una scelta discrezionale del Ministero, bensì un'entità vincolata all'esigenza di non decadere dalla possibilità di usufruire di fondi comunitari. Egli prende altresì atto delle carenze di personale riscontrate al Nord, pur osservando che anche al Sud il personale non è certo sovrabbondante. Quanto infine ai fondi stanziati a favore degli uffici centrali del Ministero, egli ritiene che permanga una scarsa chiarezza in ordine al personale destinatario degli interventi di formazione. Comunque, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo, egli propone di esprimere un parere favorevole sul piano di riparto in titolo.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore LORENZI e di astensione dei senatori BEVILACQUA (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale) e BRIGNONE, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è infine posta ai voti ed accolta.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0006º)

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che è stata da lui richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente poste in società per azioni: audizione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(R048 000, C08ª, 0001º)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, che ricorda le finalità dell'indagine conoscitiva che si apre oggi, ha la parola il ministro MACCANICO, il quale avverte che si atterrà alle tematiche specifiche dell'indagine stessa, riguardante lo stato dei servizi postali in

senso stretto. Detti servizi, che consistono nella raccolta, smistamento e distribuzione degli effetti postali, sono soggetti agli obblighi del servizio universale e rientrano in regime di esclusiva solo per la parte concernente la corrispondenza. Al di fuori del servizio postale in senso stretto, sono poi considerati universali i servizi di riscossione e pagamento concernenti la raccolta del risparmio tra il pubblico ed il conto corrente postale.

Secondo l'orientamento comunitario, inoltre, si può ammettere che, nello svolgimento dei servizi a regime universale, il peso degli oneri derivanti dall'obbligo di garantire la possibilità a tutti di accedere a costi contenuti alla fruizione di determinati servizi possa trovare compensazione nell'attribuzione di settori riservati. Si potrebbero pertanto analizzare anche le possibili connessioni tra il servizio universale e la progressiva riduzione dell'area dei servizi in esclusiva a vantaggio della concorrenza e per effetto della normativa comunitaria ed interna.

Quest'ultimo aspetto va tenuto presente nel piano triennale di impresa finalizzato al recupero di efficienza dei servizi, nonché nel nuovo contratto di programma, prevedendosi possibili meccanismi di compensazione a carico del bilancio dello Stato per gli oneri di carattere non imprenditoriale che non dovessero trovare copertura.

Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo di risanamento dell'Ente, fondamentale appare l'adozione di un sistema contabile che consenta di distinguere i servizi riservati da quelli svolti in regime di concorrenza. In proposito, l'Ente si è posto l'obiettivo di definire una metodologia atta a determinare il costo di prodotti e servizi attraverso la contabilità analitica per singolo prodotto e ha affidato la consulenza esterna del progetto ad una gara internazionale. Comunque, in poco più di un anno l'Ente ha progressivamente attivato un sistema informativo per il controllo della gestione per le rilevazioni extra contabili aderente agli *standard* privatistici. Il Ministero, dal canto suo, nel predisporre lo schema del nuovo contratto di programma, ha ritenuto di dare una configurazione flessibile allo strumento convenzionale così da consentire il recepimento di tutte quelle variabili che, per lo stesso impianto normativo dato dalla legge n. 662 del 1996, non sia possibile definire compiutamente in sede di rinnovo del contratto.

Il ministro Maccanico passa poi alla descrizione dello stato attuale dei servizi postali osservando che i dati quantitativi concernenti i proventi derivanti dalla vendita e quelli dei servizi postali, confrontati con gli anni precedenti, mostrano segni di una tendenziale diversa organizzazione. L'analisi del traffico mostra una flessione complessiva dei volumi, anche legata alle problematiche della qualità dei servizi (contrazione del traffico relativo alla corrispondenza, alle stampe, raccomandate, assicurate e pacchi e notevole aumento dei servizi di posta elettronica e posta celere).

Per quel che concerne la qualità dei servizi prestati, gli obiettivi, fissati nel contratto di programma, risultano sostanzialmente raggiunti. Va comunque rilevato che, per quel che concerne le corrispondenze dirette città per città, nelle maggiori realtà urbane italiane lo *standard* è inferiore a quello nazionale. Indubbiamente, sulla qualità dei servizi po-

stali gestiti dall'Ente grava la pesante eredità del passato. Al fine di elevare in tempi ragionevoli la qualità del servizio a livelli europei, l'Ente ha programmato nel corso del 1995 una serie di interventi (iniziative di emergenza per il recupero di alcune realtà locali; progettazione e realizzazione parziale di progetti diagnostici a medio termine; individuazione di linee di intervento a lungo termine; elaborazioni di progetti finalizzati per prodotto).

Il Ministero ha sollecitato l'Ente a trasmettere l'apposita relazione sulla qualità dei servizi al 31 dicembre 1996 nonché quella sulla certificazione dei risultati previsti dalla Carta della qualità dei servizi postali.

Su questo ultimo aspetto il Ministero sta conducendo opportuni approfondimenti, tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 2, comma 23, della citata legge n. 662. Detta norma stabilisce tra l'altro che il consiglio di amministrazione dell'Ente debba presentare entro il 31 marzo un piano di impresa triennale che indichi i provvedimenti necessari per il riassetto e le modalità della loro realizzazione. In tale prospettiva ciò servirà a potenziare notevolmente l'autonomia imprenditoriale dell'Ente riducendo l'area delle gestioni in esclusiva ed ampliando quella del mercato. L'articolo 2, comma 20, della stessa legge, poi, affida all'Ente il compito di determinare autonomamente i prezzi dei servizi da svolgere in regime di libera concorrenza e tenendo conto delle esigenze della clientela, delle caratteristiche della domanda, dell'esigenza di difesa e di sviluppo dei volumi di traffico.

Le tariffe del servizio universale, poi, coerentemente con la proposta di direttiva comunitaria, dovranno essere ragionevoli, accessibili all'insieme degli utenti, orientate ai costi, trasparenti e non discriminatorie. Nel quadro normativo tracciato dalla citata legge n. 662 e dalla precedente legge n. 481 del 1995, la determinazione dei prezzi è lasciata all'autonoma valutazione dell'Ente (nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 20) mentre per la struttura tariffaria dei servizi postali riservati è prevista la proposta del nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità sulla base delle linee guida approvate dal Cipe.

In definitiva, la nuova regolamentazione dovrà muovere da talune linee di fondo, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Ente: semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti all'Ente; definizione degli obiettivi di miglioramento della qualità; introduzione di un meccanismo di monitoraggio dei risultati raggiunti più puntuali di quello attuale; determinazione dei prezzi dei servizi postali e di pagamento da parte dell'Ente in regime di libera concorrenza; rinvio, per la determinazione delle strutture tariffarie, alle procedure previste dalla legge; indicazione degli obiettivi necessari per il riassetto dell'azienda; progressivo adattamento del fabbisogno del personale ai piani di impresa (in tale prospettiva si rende necessario impegnare l'Ente in un potenziamento dell'azione già intrapresa di qualificazione delle professionalità esistenti, anche ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti di mobilità, evitando il conferimento di mansioni superiori, il ricorso al personale straordinario e il consolidamento del

relativo rapporto, che aggravano i già rilevanti costi a carico del bilancio).

Il Ministero ha invitato l'Ente a ricercare il miglioramento del rapporto tra spese e ricavi, accelerando e intensificando tutte le iniziative già intraprese ai fini della razionalizzazione della organizzazione esistente verso obiettivi di efficienza, efficacia e qualità dei servizi offerti.

Le linee di tendenza indicate dovranno trovare ulteriore attuazione nel perseguimento degli immanenti interessi pubblici attraverso la futura società per azioni, che dovrà favorire l'ottimizzazione del servizio mutando i tratti propri dell'imprenditorialità privata.

Il presidente PETRUCCIOLI sottopone alla Commissione l'opportunità di aprire il dibattito sulle dichiarazioni del Ministro successivamente alla audizione – che avrà presto luogo – del Presidente dell'Ente poste al fine di avere un quadro più completo della situazione dell'Ente stesso.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'indagine è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

63ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario BORRONI risponde all'interrogazione n. 3-00689, presentata dal senatore Preda sui pagamenti dell'AIMA relativamente ad alcuni prodotti ortofrutticoli, facendo rilevare che l'AIMA ha già provveduto, nello scorso mese di gennaio, a liquidare le spettanze relative sia alle pesche, sia agli agrumi destinati alla trasformazione.

Il senatore PREDÀ, nell'esprimere soddisfazione per la tempestività della risposta del sottosegretario Borroni, precisa che la liquidazione dei pagamenti è peraltro avvenuta, per quanto gli consta, nella settimana scorsa e quindi con notevole ritardo rispetto al previsto. Esprime pertanto insoddisfazione nei confronti dei persistenti ritardi che si registrano in relazione ai pagamenti che dovrebbe effettuare l'AIMA.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA, ricordato che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al disegno di legge n. 1918. Gli emendamenti stessi verranno sottoposti a votazione dopo che su di essi avranno espresso parere le Commissioni interpellate. Avverte altresì che fino al termine della fase dell'illustrazione verranno considerati accantonati – e non verranno dichiarati pertanto decaduti – gli emendamenti i cui presentatori non risultino presenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 1.32, richiamandosi alla posizione della sua parte politica, contraria all'introduzione per legge del contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, da lui già ampiamente esposta nell'intervento in discussione generale. Tale contrarietà è alla base degli emendamenti da lui sottoscritti soppressivi degli articoli da 1 a 11, che dà quindi per illustrati.

Il senatore MUNDI illustra l'emendamento 1.5, finalizzato ad ampliare l'ambito di applicazione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, soprattutto per quel che concerne il comparto dell'agricoltura. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.17, 1.4, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

Il senatore DUVA illustra l'emendamento 1.29, rilevando che è necessario, anche al fine di contenere il possibile contenzioso, coordinare le disposizioni in esame, sul lavoro interinale, con la normativa di carattere generale, tuttora vigente, di cui alla legge n. 1369 del 1960, che vieta l'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione intervenuta nell'assetto dei rapporti di lavoro, specialmente in alcuni comparti produttivi, dove l'esternalizzazione di alcune funzioni costituisce ormai un fenomeno diffuso. Dato per illustrato l'emendamento 1.31, si sofferma sull'emendamento 1.30 che ha il fine di definire in modo più puntuale il rapporto tra il contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo e gli obblighi che derivano alle imprese utilizzatrici in forza dei contratti collettivi di lavoro.

Il senatore MULAS osserva preliminarmente che tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica intendono pervenire a formulazioni normative quanto più possibili snelle, che invece di disperdersi nell'elencazione minuziosa di ciò che è consentito – tale è infatti l'impostazione del disegno di legge n. 1918 – affidino all'iniziativa dei soggetti interessati la possibilità di sviluppare e modellare l'istituto del lavoro interinale, limitandosi a prescrivere i limiti. A tale impostazione si ispira l'emendamento 1.37, che intende precisare che il divieto di ricorrere a lavoro temporaneo per la sostituzione dei lavoratori in sciopero è condizionato al rispetto degli accordi che disciplinano l'astensione dal lavoro, mentre la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 viene modificata nel senso di applicare il suddetto divieto alle imprese nelle quali siano stati disposti licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, e non nei dodici mesi, come previsto dal disegno di legge del Governo. Illustra quindi l'emendamento 1.10, con il quale si intende attribuire al Ministro del lavoro la potestà di regolare la sperimentazione dei contratti di fornitura temporanea nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, poiché l'intesa tra le parti sociali appare insufficiente per la regolazione di una materia così delicata. L'emendamento 1.11 intende meglio precisare il significato del riferimento alle qualifiche di esiguo contenuto professionale di cui al comma 4, lettera *a*) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1918, mentre l'emendamento 1.12 è conseguente all'emendamento 1.37, già illustrato. Gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, infine, introducono necessarie puntualizzazioni e precisazioni rispetto al testo del Governo.

Il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 1.23 che viene incontro all'esigenza, evocata anche dal senatore Mulas, di fare riferimento a contratti collettivi di lavoro qualificati per le garanzie di rappresentatività dei soggetti stipulanti, al fine di evitare che il ricorso al

lavoro interinale possa essere regolato da contratti collettivi stipulati da sindacati di comodo. Alla stessa impostazione si ispira l'emendamento 1.26 che viene dato per illustrato. L'emendamento 1.22 si propone di rafforzare la tutela dei prestatori di lavoro temporaneo e dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 1.24, che si propone di escludere il comparto dell'edilizia dalla sperimentazione prevista al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge del Governo, poiché essa potrebbe comportare una generalizzazione del fenomeno del caporalato. L'emendamento 1.25, al pari dell'emendamento 1.11 testè illustrato dal senatore Mulas, si propone di meglio precisare il concetto di qualifiche di esiguo contenuto professionale, che in effetti risulta eccessivamente generico.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 1.27, sottolineando la necessità di rendere più stringente l'obbligo per le imprese utilizzatrici di conformarsi alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 1.28, precisando che a suo avviso le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale o lavori particolarmente pericolosi non possono essere affidati in nessun caso a lavoratori in affitto.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 1.33, di contenuto identico all'emendamento 1.10, testè illustrato dal senatore Mulas, osservando però che la proposta di modifica da lui sottoscritta parte dal diverso presupposto di dare maggiore forza ai contenuti dell'Accordo del settembre 1996. L'emendamento 1.34 chiarisce che le giuste cautele previste dal disegno di legge del Governo per quel che riguarda l'introduzione del lavoro interinale nel settore agricolo non sono applicabili al settore della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, mentre l'emendamento 1.35 intende pervenire a una più precisa definizione del concetto di qualifiche di esiguo contenuto professionale, facendo riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici e alla legislazione vigente in materia di contratti di formazione e lavoro. Con l'emendamento 1.36, infine, si introduce il numero delle autorizzazioni rilasciato all'azienda fornitrice tra gli elementi del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza dei presentatori, sono accantonati gli emendamenti 1.1, 1.1a, 1.6, 1.8, 1.2, 1.7 e 1.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore MANZI, con riferimento a quanto precedentemente affermato, dà per illustrato l'emendamento 2.31.

Il senatore MUNDI dà per illustrati gli emendamenti 2.10, 2.6, 2.7, 2.21, 2.22, 2.23, 2.8 e 2.9. Dà altresì per illustrato l'emendamento 2.0.1.

La senatrice PILONI illustra l'emendamento 2.25 che si propone di escludere la possibilità che gli enti bilaterali o gli enti pubblici territoriali promuovano o partecipino i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Gli emendamenti 2.26, 2.27 e 2.28 si propongono di delineare un quadro normativo più definito per quanto riguarda rispettivamente la solidità finanziaria dell'impresa fornitrice, la sua dimensione territoriale e le garanzie dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 2.16, che si propone di meglio definire la nazionalità dei soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. L'emendamento 2.18 si propone di rafforzare la solidità finanziaria dei suddetti soggetti, mentre l'emendamento 2.17 ha il fine di porre maggiori tutele a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Dà per illustrato l'emendamento 2.20.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 2.32, con il quale le cooperative di produzione e lavoro sono autorizzate a svolgere l'attività di fornitura di lavoro temporaneo anche in via non esclusiva.

Il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 2.29, che ha il fine di precisare che solo i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere impiegati presso le imprese utilizzatrici come prestatori di lavoro temporaneo, escludendosi conseguentemente i soci per quel riguarda l'impiego come lavoratori interinali.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza dei presentatori, sono accantonati gli emendamenti 2.1, 2.30 – essendosi il senatore Duva allontanato per improrogabili impegni parlamentari –, 2.12, 2.2, 2.11, 2.3, 2.4, 2.14, 2.13 e 2.5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 3.14.

Il senatore FILOGRANA dà per illustrati gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Il senatore MUNDI dà per illustrato l'emendamento 3.7.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 3.11 osservando che è necessario apporre un termine per la consegna al lavoratore di una copia del contratto di lavoro interinale, di cui al comma

3 dell'articolo 3, proprio in considerazione della temporaneità di tale rapporto.

Il senatore Michele DE LUCA illustra gli emendamenti 3.8, relativo alla durata dell'eventuale periodo di prova per prestazioni di lavoro temporaneo; 3.10, a tutela del diritto al lavoratore interinale di prestare la propria attività per l'intero periodo della missione, e 3.9, che tende ad ampliare la libertà contrattuale del lavoratore in affitto.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 3.12, con il quale vengono più puntualmente precisati gli elementi che devono essere contenuti obbligatoriamente nel contratto fra l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice, al fine di rafforzare le garanzie poste a tutela dei lavoratori interinali.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 3.15, riguardante la possibilità di prorogare il periodo di assegnazione del lavoratore interinale.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza dei presentatori, sono accantonati gli emendamenti 3.5, 3.13, 3.1 e 3.6.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 4.11.

Il senatore FILOGRANA dà per illustrato l'emendamento 4.2 e il senatore MUNDI dà per illustrati gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 4.5 mentre, per quanto riguarda l'emendamento 4.6, sottolinea la necessità che il Ministro del lavoro non si sottragga all'obbligo di disciplinare materie che, per la loro delicatezza, non possono essere lasciate alle intese fra le parti sociali. Tale infatti è quella relativa all'indennità corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimanga in attesa di assegnazione.

Il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 4.9 che si propone di ricondurre alla disciplina generale il caso di adibizione dei lavoratori interinali a mansioni superiori.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza dei presentatori, sono accantonati gli emendamenti 4.10, 4.1, 4.4 e 4.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 5.13.

Il senatore FILOGRANA dà per illustrati gli emendamenti 5.3, 5.9 e 5.4.

Il senatore MUNDI dà per illustrato l'emendamento 5.10.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 5.14 che configura un sistema più snello di accesso del lavoratore temporaneo alla formazione professionale. Si sofferma quindi sull'emendamento 5.15, che ridefinisce l'importo del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 5; sull'emendamento 5.16 che incoraggia l'iniziativa delle parti sociali in materia di formazione professionale e sull'emendamento 5.17 che prevede la possibilità di finanziare iniziative di formazione professionale con fondi istituiti dalle parti in sede di contrattazione collettiva.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 5.5, che, ridefinendo l'importo del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 5, intende creare condizioni di maggior favore per le imprese fornitrici, mentre gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8 intendono ampliare la rappresentanza delle regioni e delle organizzazioni sindacali nell'ambito della commissione di cui al comma 3 dell'articolo 5.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 5.11, sulla destinazione esclusiva dei contributi versati per il finanziamento della formazione professionale alle iniziative rivolte alle esigenze formative dei lavoratori assunti con il contratto per prestazione di lavoro temporaneo.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza dei presentatori, sono accantonati gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.12.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 6.5.

Il senatore FILOGRANA dà per illustrati gli emendamenti 6.2 e 6.3, mentre il senatore MUNDI dà per illustrato l'emendamento 6.4.

Il senatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 6.7, sulla responsabilità dell'impresa utilizzatrice, e 6.6.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza dei presentatori, è accantonato l'emendamento 6.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 7.8.

Il senatore MUNDI dà per illustrati gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 7.5, sui diritti sindacali del personale dipendente delle imprese fornitrici, il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 7.6 volto a favorire una maggiore

integrazione tra i lavoratori interinali e il personale dipendente delle imprese utilizzatrici e il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 7.7 sul diritto di riunione per i prestatori di lavoro temporaneo.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza dei presentatori, è accantonato l'emendamento 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 8.2 e il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 8.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 9.4, il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 9.1 e il senatore MUNDI dà per illustrato l'emendamento 9.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Dopo che il senatore MANZI ha dato per illustrato l'emendamento 10.5 e il senatore MUNDI ha dato per illustrato l'emendamento 10.2, il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 10.4, precisando che esso si propone di applicare il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 1369 del 1960 nei confronti delle violazioni di legge poste in essere dalle imprese utilizzatrici.

Dopo che il senatore BEDIN ha dato per illustrato l'emendamento 10.6, il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza dei presentatori, sono accantonati gli emendamenti 10.1 e 10.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 11.10.

Il senatore MUNDI dà per illustrati gli emendamenti 11.6 e 11.2.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 11.7 che si propone di rimuovere una ingiustificata disparità di trattamento.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 11.5, il senatore MULAS si sofferma sull'emendamento 11.4, che si muove nella logica di snellimento dell'apparato normativo da lui richiamato preliminarmente all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 11.13, osservando che la materia disciplinata dal comma 3 dell'articolo 11 dovrebbe

essere più opportunamente inserita in un progetto di riordino dei soggetti preposti alla promozione e all'incentivazione dell'occupazione; l'emendamento 11.12 ha il fine di pervenire ad una più precisa individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quale è vietata la fornitura di lavoro temporaneo, attraverso l'individuazione delle relative mansioni, mentre con l'emendamento 11.11 si intende introdurre una deroga al suddetto divieto, consentendo la sperimentazione del lavoro interinale, per le qualifiche di basso livello, in alcune aree particolarmente svantaggiate, sentite le parti sociali, con il fine prioritario di fare emergere le situazioni di lavoro illegale, ivi diffuse.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 11.8, rilevando che il riferimento alle società indirettamente controllate dallo Stato appare quanto meno improprio, mentre il senatore PELELLA illustra l'emendamento 11.9, sottolineando il ruolo che il Parlamento può svolgere nella verifica prevista al comma 6 dell'articolo 11.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza dei presentatori, sono accantonati gli emendamenti 11.1 e 11.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Il senatore MUNDI, dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 12.6a, 12.5, 12.7, 12.8, 12.9, 12.1, 12.2, 12.10 e 12.11, si sofferma sull'emendamento 12.3, sottolineando l'opportunità di cogliere l'occasione offerta dall'esame dei disegni di legge in titolo per innovare integralmente il quadro normativo dei contratti a tempo determinato, prevenendo l'estensione di tale istituto e il superamento del regime vincolistico posto dall'ormai anacronistica legge n. 230 del 1962. Anche l'emendamento 12.4 intende eliminare i vincoli normativi alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il senatore Michele DE LUCA rileva che l'emendamento 12.12 intende ristabilire il principio della conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei casi in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori delle ipotesi in cui è consentita l'apposizione di un termine, sottolineando altresì l'opportunità di non far venir meno il principio del maggior favore che l'ordinamento attribuisce al contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con l'emendamento 12.14 si intende affidare alla contrattazione collettiva di categoria l'individuazione di un rapporto numerico tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e lavoratori occupati nell'impresa in forza di contratti a tempo indeterminato.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 12.13, finalizzato a scoraggiare i tentativi di eludere la vigente normativa in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 12.6, che si propone di favorire l'estensione del rapporto di lavoro a tempo determinato con modalità rivolte anche a ridurre il possibile contenzioso.

Il PRESIDENTE avverte che, poichè il senatore Manzi si è dovuto allontanare per improrogabili impegni di natura parlamentare, sono accantonati gli emendamenti 12.15 e 12.16.

Ricorda altresì che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà nella prima seduta utile da convocare per la prossima settimana e che, esaurita tale fase, l'assenza dei presentatori non potrà non comportare la dichiarazione di decadenza degli emendamenti medesimi, come previsto dal Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1918**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo 1.

1.32

MANZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «individuate ai sensi del comma 2».

1.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sopprimere le parole da: «individuate ai sensi del comma 2», penultimo e ultimo rigo del comma 1, fino alla fine dell'articolo.

1.5

FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. ... Il Governo, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà i criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto all'impresa di fornitura di lavoro temporaneo».

1.17

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 2.

1.1a

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 va interpretato nel senso che non costituisce interposizioni in mere prestazioni di manodopera, bensì legittimo appalto di opere o di servizi, il contratto con il quale un'impresa affidi ad altra impresa l'esecuzione di una o più opere o servizi, anche senza impiego di strutture o attrezzature proprie dell'appaltatrice, purchè con utilizzazione di personale organizzato e diretto dall'appaltatrice».

1.29

DUVA, MANIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È vietato il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti casi:

- a) per la sostituzione dei lavoratori in sciopero, salvo che lo sciopero non avvenga nel rispetto degli accordi che lo disciplinano;
- b) in caso di impiego del prestatore di lavoro presso imprese nelle quali siano stati disposti nei sei mesi precedenti licenziamenti collettivi salvo che il ricorso alle prestazioni temporanee non sia determinato dall'esigenza di provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti».

1.37

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, lettera a),sostituire le parole: «applicati dall'impresa utilizzatrice» con le seguenti: «della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

1.23

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 3, sostituire le parole: «Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia» con le seguenti: «Nel settore dell'edilizia».

1.4

MUNDI, FILOGRANA

Al comma 3, sostituire le parole: «Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia» con le seguenti: «Nel settore dell'agricoltura».

1.24

BATTAFARANO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI,
TAPPARO

Al comma 3, dopo le parole: «in via sperimentale» aggiungere le seguenti parole: «esclusivamente per le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica nonché al restauro e al risanamento del patrimonio edilizio urbano.».

1.6

RIPAMONTI

Al comma 3 sostituire le parole: «previa intesa tra» con le seguenti: «sulla base di apposito decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite».

1.10

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3, sostituire le parole: «previa intesa tra» con le seguenti: «sulla base di apposito decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite».

1.33

BEDIN, MONTAGNINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... Il lavoro temporaneo è comunque ammesso nelle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge n.240 del 15 giugno 1984».

1.8

ZANOLETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... Il lavoro temporaneo è comunque ammesso nelle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge n. 240 del 15 giugno 1984».

1.34

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici, in applicazione della disciplina sui contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451».

1.2

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, che saranno individuate dal Governo, sentite le Commissioni parlamentari, mediante norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere introdotti in via sperimentale, previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale circa le modalità della sperimentazione».

1.18

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 4, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici, in applicazione della disciplina sui contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

1.35

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «per le qualifiche di esiguo contenuto professionale» con le parole: «per le mansioni puramente manuali e d'ordine».

1.11

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «per le qualifiche di esiguo contenuto professionale» con le seguenti: «per mansioni di carattere meramente esecutivo».

1.25

BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele,
PELELLA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici» con le seguenti: «della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

1.26

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «collettivi che abbiano» fino a «conservazione del posto».

1.12 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura».

1.13 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera d) dopo le parole: «la fornitura», aggiungere le seguenti: «salva diversa previsione del contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.14 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «la fornitura» aggiungere le parole: «fatta salva la diversa previsione del contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.30 DUVA, MANIERI

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «dichiarano» con la seguente: «dimostrano».

1.27 PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, TAPPARO

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «salvo» a: «1994».

1.28 TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«...» per la sostituzione di lavoratori che nell'ambito della stessa unità produttiva e nei due mesi immediatamente precedenti siano stati assunti con contratto di lavoro temporaneo con le stesse mansioni cui si riferisce la nuova fornitura».

1.7 RIPAMONTI

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«... per le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici e le amministrazioni locali».

1.15 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«... nei casi previsti dal contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.16 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«... nei casi previsti dal contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.19 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.20 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.31 DUVA, MANIERI

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«... il numero dell'autorizzazione rilasciato all'azienda fornitrice».

1.3 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«... il numero dell'autorizzazione rilasciato all'azienda fornitrice».

1.36 BEDIN, MONTAGNINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-... Ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dall'impresa utilizzatrice all'impresa fornitrice per la conclusione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo non può concorrere nè direttamente, nè indirettamente il costo sopportato dall'impresa fornitrice per l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 4».

1.21

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-... I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

1.22

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.31

MANZI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Ambito di applicazione*). – 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere stipulato per soddisfare ogni esigenza dell'impresa utilizzatrice avente carattere transitorio e limitato nel tempo.

2. È vietato il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero, salvo che lo sciopero non avvenga nel rispetto degli accordi che lo disciplinano;

b) in caso di impiego del prestatore di lavoro presso imprese nelle quali siano stati disposti nei sei mesi precedenti licenziamenti collettivi salvo che il ricorso non sia determinato dall'esigenza di provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti».

2.10

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, che possono essere costituite o partecipate anche da enti bilaterali o enti pubblici territoriali».

2.25 PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Sostituire il secondo e terzo periodo del comma 1 con le seguenti parole: «e tenuto dalla Direzione centrale del lavoro. L'impresa che intenda esercitare attività di fornitura di prestazioni di lavoro deve presentare apposita domanda d'iscrizione al suddetto Albo. L'iscrizione all'Albo è disposta dal Direttore generale del lavoro entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda. In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine, l'iscrizione si deve ritenere accolta».

e con il seguente comma aggiuntivo dopo il comma 1:

«1-... Il Ministero del lavoro, che sovrintende alla tenuta dell'Albo di cui al comma 1 può disporre d'ufficio la cancellazione delle imprese nelle seguenti ipotesi:

a) perdita da parte dell'impresa dei requisiti richiesti al fine della concessione dell'iscrizione;

b) mancato adempimento dell'obbligo del versamento dei contributi richiesti dalla presente legge».

2.6 FILOGRANA, MUNDI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

2.16 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «l'individuazione, quale oggetto esclusivo della predetta attività;».

2.7 FILOGRANA, MUNDI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «un miliardo».

2.26 PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni di lire», con le parole: «300 milioni di lire, oltre a 200 milioni per ogni filiale o ufficio, fino ad un massimo di 900 milioni».

2.21 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni di lire» con le seguenti: «200 milioni di lire».

2.1 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni di lire» con le seguenti: «200 milioni di lire per ogni filiale o ufficio, fino ad un limite di 800 milioni di lire».

2.30 DUVA, MANIERI

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola «500» con la parola «300».

2.12 RIPAMONTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni».

2.2 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e comunque».

2.11 RIPAMONTI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la parola: «due».

2.22 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la parola: «sei».

2.27 PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200 milioni per ogni ufficio o sede della società, fino ad un massimo di 800 milioni, presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta del valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore all'importo massimo versato a titolo di cauzione nel biennio precedente».

2.3

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 2, lettera c): sostituire le parole: «500 milioni» con le parole: «1 miliardo».

2.18

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, lettera c): sostituire le parole: «500 milioni» con le parole: «700 milioni».

2.28

PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 2, lettera c): sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «10 per cento».

2.17

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «per delitti o contravvenzioni previsti», inserire le parole: «dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nonchè».

2.4

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2» inserire le seguenti: «con l'eccezione dell'oggetto sociale esclusivo».

2.14

ZANOLETTI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «legge 31 gennaio 1992, n. 59», sopprimere le parole da: «e che ...» fino a: «nel suo complesso».

2.13

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le predette cooperative possono svolgere l'attività di fornitura di lavoro temporaneo anche in via non esclusiva».

2.32

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.5

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.23

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.20

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questi forniti come prestatori di lavoro temporaneo».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, anche quando sia socio lavoratore di cooperativa».

2.29DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero del lavoro, con regolamento da emanarsi contestualmente alla presente legge, stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1».

2.8

FILOGRANA, MUNDI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'impresa comunica alla Direzione centrale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste».

2.9

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-...»

1. Possono esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo anche gli imprenditori difettanti dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Essi sono tenuti in solido con l'impresa utilizzatrice a corrispondere ai lavoratori un trattamento minimo inderogabile retributivo ed assicurare un trattamento normativo non inferiore a quello garantito ai lavoratori da loro dipendenti.

3. L'impresa fornitrice è altresì tenuta in solido con l'impresa utilizzatrice all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.

2.0.1

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.14

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Requisiti della impresa fornitrice*). - 1. Le imprese esercenti attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite in forma di società per azioni o società cooperative aventi un capitale sociale non inferiore a lire 500.000.000;

b) essere fornite di adeguata struttura e competenza professionale per lo svolgimento dell'attività;

c) disporre di un deposito cauzionale di lire 200.000.000 presso un istituto di credito nel territorio nazionale. Detto deposito può essere

sostituito da una fideiussione bancaria o assicurativa pari ad un valore di eguale ammontare;

d) mancanza di condanne penali da parte degli amministratori e dirigenti muniti di rappresentanza rispetto ai delitti contro l'economia e l'ordine pubblico, nonchè di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per delitti puniti con pena superiore a cinque anni di reclusione.

2. L'attività può essere parimenti esercitata da società cooperative di produzione e lavoro anche se l'attività di fornitura di lavoro temporaneo non viene esercitata in modo esclusivo sempre che la cooperativa disponga di un numero di soci superiore a 100.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge viene istituito un apposito albo delle imprese legittimate all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni lavorative temporanee presso la Direzione centrale del lavoro.

4. L'impresa che intenda esercitare attività di fornitura di prestazioni di lavoro deve presentare apposita domanda di iscrizione al suddetto albo.

5. L'iscrizione all'albo è disposta entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda.

6. In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine l'iscrizione si intende accolta.

7. Il Ministro del lavoro che sovrintende alla tenuta di tale albo può disporre d'ufficio la cancellazione delle imprese nelle seguenti ipotesi:

a) perdita da parte dell'impresa dei requisiti richiesti dal presente articolo ai fini della concessione dell'iscrizione;

b) mancato adempimento all'obbligo del versamento dei contributi richiesti dalla presente legge».

3.2

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «In tal caso si applica la disciplina di cui all'articolo 25, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

3.5

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo le parole: «rilasciata al lavoratore» aggiungere le seguenti: «entro 5 giorni dalla data di inizio dell'attività presso l'impresa utilizzatrice».

3.11

PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, DE LUCA Michele,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

3.13

DUVA, MANIERI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice e della sua iscrizione all'albo».

3.3

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 3, lettera d), aggiungere le seguenti parole: «e la durata del medesimo».

3.8

GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI,
BATTAFARANO

Al comma 4, sostituire le parole: «nei casi e per la durata» con le seguenti: «per un massimo di 180 giorni di effettivo lavoro, tranne che nei casi».

3.7

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova, o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso».

3.10

GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
TAPPARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... In mancanza di specifiche norme contrattuali il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un massimo di 180 giorni di effettivo lavoro».

3.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-... In mancanza di specifiche norme contrattuali il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un massimo di 180 giorni di effettivo lavoro».

3.15

BEDIN, MONTAGNINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È riconosciuto all'impresa fornitrice diritto di esclusiva in relazione all'utilizzazione della prestazione lavorativa del lavoratore. Nell'ipotesi di contratto stipulato a tempo determinato, le parti possono accordarsi, col consenso del prestatore di lavoro, per prorogare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre la scadenza prevista contrattualmente. Anche in questa ipotesi è fatto salvo il diritto di esclusiva della fornitrice».

3.4

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 6, sopprimere le parole: «Nell'ipotesi di contratto stipulato ai sensi del comma 1, lettera a),» e l'ultimo periodo.

3.9

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6

RIPAMONTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-... Il contratto fra l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) assunzione dell'obbligazione da parte dell'impresa fornitrice del pagamento diretto al lavoratore delle erogazioni economiche nonchè del versamento dei contributi previdenziali;

b) comunicazione della impresa utilizzatrice alla impresa fornitrice dei trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonchè delle eventuali differenze maturate nel corso della mensilità;

c) invio da parte della impresa fornitrice alla impresa utilizzatrice delle ricevute quitenzate del pagamento della retribuzione complessiva nonchè dei versamenti di contributi previdenziali. In assenza dell'invio di quanto detto non è applicabile il disposto del successivo articolo 6, n. 3;

d) obbligo della impresa utilizzatrice del pagamento degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dalla impresa fornitrice alla ricezione delle attestazioni di pagamenti di cui alla precedente lettera c).».

3.12

BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.11

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma del contratto*). – 1. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve essere stipulato fra impresa fornitrice e prestatore di lavoro in forma scritta e deve contenere:

a) le giustificazioni e le esigenze che hanno determinato il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo;

b) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice presso la quale vengono svolte le prestazioni lavorative;

c) l'indicazione delle mansioni affidate al prestatore di lavoro ed il suo inquadramento contrattuale, nonché la previsione dell'orario di lavoro e il trattamento economico;

d) la data di inizio delle prestazioni di lavoro temporaneo e la presumibile data del termine delle stesse;

e) la previsione di un eventuale periodo di prova;

f) l'eventuale indicazione di misure di sicurezza necessarie in ragione delle mansioni svolte».

4.2

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore a quello», inserire le seguenti: «minimo collettivo».

4.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore a quello», inserire le seguenti: «minimo collettivo».

4.7

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore a quello», inserire le seguenti: «minimo collettivo».

4.10

DUVA, MANIERI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sopprimere il comma 3.

4.9

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione alle mansioni superiori diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi».

4.4

RIPAMONTI

Al comma 4, dopo le parole: «contratto collettivo» sopprimere le seguenti: «e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

4.8

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La misura di tale indennità è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e viene aggiornata annualmente. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale. Sono salve le migliori condizioni che potranno essere stabilite in sede di contrattazione collettiva».

4.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 5, dopo le parole: «corrisposta la differenza», aggiungere le seguenti: «dalla impresa fornitrice».

4.3

RIPAMONTI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.13

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il lavoratore temporaneo ha diritto di accedere ad una formazione di tipo professionale sulla base delle iniziative attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici.

Tale formazione sarà fornita su due livelli:

1. Formazione ed informazione di carattere generale a cura dell'Ente bilaterale finanziata dalle aziende di lavoro temporaneo con un contributo del 2 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori temporanei.

2. Formazione specifica a cura dell'azienda di lavoro temporaneo, in giornate di formazione gratuita stabilite dalla contrattazione collettiva».

5.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Rinnovo del contratto*). – 1. La durata del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo non può avere durata superiore a quella determinata dalla esigenza della produzione che ne ha determinato il ricorso.

2. Le parti possono introdurre la previsione di un periodo di prova che sarà determinata in un numero di giorni relazionato alla durata complessiva della prestazione di lavoro temporaneo.

3. Le parti possono accordarsi, con il consenso del prestatore di lavoro, per prorogare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre la scadenza contrattualmente prevista.

4. Il prestatore di lavoro può recedere dal contratto dando un congruo preavviso all'impresa utilizzatrice non inferiore comunque a otto giorni di lavoro e, in ogni caso, non prima dello svolgimento dei due terzi della durata del rapporto contrattuale.

5. In tal caso egli ha diritto unicamente alla corresponsione della retribuzione per l'attività effettivamente prestata.

6. L'impresa fornitrice e quella utilizzatrice possono recedere dal contratto per giusta causa.

7. Costituisce comunque giusta causa di recesso per l'impresa fornitrice l'inadempimento del prestatore di lavoro alle obbligazioni assunte nei confronti dell'impresa utilizzatrice».

5.3

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il lavoratore temporaneo ha diritto di accedere ad una formazione di tipo professionale sulla base delle iniziative attuate nel

quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici.

2. Tale formazione sarà fornita su due livelli:

a) Formazione ed informazione di carattere generale a cura dell'Ente bilaterale finanziata dalle aziende di lavoro temporaneo con un contributo del 2 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori temporanei.

b) Formazione specifica a cura dell'azienda di lavoro temporaneo, in giornate di formazione gratuita stabilite dalla contrattazione collettiva».

5.14

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 5 per cento» con le seguenti: «pari al 2 per cento».

5.2

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 1, sostituire le parole: «un contributo pari al 5 per cento» con le seguenti: «un contributo pari al 2 per cento».

5.15

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la cifra: «5» con le cifre: «2,5».

5.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sostituire la cifra: «5» con le cifre: «2,5».

5.9

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la cifra: «5» con le cifre: «2,5».

5.12

DUVA, MANIERI

Al comma 2, dopo la parola: «destinati», aggiungere: «esclusivamente».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «e di quelle» a: «comma 1».

5.11

TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, dagli enti bilaterali – operanti in ambito categoriale costituiti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito – e dagli Enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

5.16

BEDIN, MONTAGNINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto anche con la destinazione delle somme relative a fondi istituiti dalle parti in sede di contrattazione collettiva, alternativi al Fondo di cui al comma 2, primo inciso».

5.10

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto anche con la destinazione delle somme relative a fondi istituiti dalle parti in sede di contrattazione collettiva, alternativi al Fondo di cui al comma 2, primo inciso».

5.17

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 3 sostituire le parole: «un membro in rappresentanza delle Regioni» *con le parole:* «tre membri in rappresentanza delle Regioni».

5.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3 sostituire le parole: «tre membri in rappresentanza delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale» *con le parole:* «cinque membri».

5.7

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3 sostituire le parole: «tre membri delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro temporaneo» *con le parole:* «cinque membri».

5.8

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il Ministro del lavoro può disporre d'ufficio la cancellazione dell'impresa fornitrice dall'albo di cui all'articolo 2».

5.4

FILOGRANA, MUNDI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.5

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Obbligazioni delle parti*). – 1. Il prestatore di lavoro è tenuto ad adempiere con diligenza alle obbligazioni assunte con il contratto nei confronti dell'impresa utilizzatrice, osservando le prescrizioni di legge e le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale relativo alla categoria dei lavoratori dell'impresa utilizzatrice.

2. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di adibire il lavoratore allo svolgimento delle mansioni indicate nel contratto, assicurando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, oltre all'assistenza antinfortunistica.

3. Nel caso di utilizzo del lavoratore in mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto, spetta al lavoratore il trattamento corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate.

4. Tale obbligazione è a carico dell'impresa utilizzatrice qualora non si sia provveduto a dare in tempi congrui notizia alla impresa fornitrice del mutamento delle mansioni assegnate al lavoratore.

5. Al termine della scadenza del contratto, l'impresa utilizzatrice deve corrispondere a titolo di trattamento di fine rapporto una somma pari al 10 per cento della retribuzione complessivamente percepita dal lavoratore.

6. L'impresa fornitrice è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione così come stabilita dal contratto.

7. In caso di inadempimento dell'impresa fornitrice al versamento di detti importi, l'impresa utilizzatrice è tenuta in solido al pagamento dei relativi oneri.

8. L'impresa fornitrice è tenuta ad effettuare il versamento degli oneri contributivi assistenziali, previdenziali e assicurativi, secondo quanto stabilito da una legge-quadro regolante gli aspetti retributivi, fiscali, previdenziali ed assicurativi».

6.2

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «... oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c)...».

6.7 MONTAGNINO, BEDIN, LO CURZIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... I crediti delle imprese fornitrici nei confronti delle imprese utilizzatrici sono equiparati ai crediti di lavoro».

6.1 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... I crediti delle imprese fornitrici nei confronti delle imprese utilizzatrici sono equiparati ai crediti di lavoro».

6.6 BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 4, dopo le parole: «Il prestatore di lavoro temporaneo» inserire le parole: «che presti la propria attività a favore dell'impresa utilizzatrice per un periodo non inferiore a tre mesi».

6.3 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 6.

6.4 CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.8 MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Norme sanzionatorie). – 1. Le imprese utilizzatrici che impieghino prestatori di lavoro temporaneo omettendo di rivolgersi alle imprese fornitrici regolarmente iscritte all'albo sono punite con

la sanzione del pagamento di una ammenda da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.

2. Alla stessa pena soggiacciono le imprese fornitrici che effettuino attività di fornitura di prestatori di lavoro temporaneo senza essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo.

3. In caso di inosservanza da parte dell'impresa fornitrice delle disposizioni dell'articolo 4 è stabilita la pena del pagamento di un'ammenda da lire 80.000 a lire 200.000.

4. L'impresa utilizzatrice che utilizzi prestatori di lavoro temporaneo nei casi vietati dalla presente legge è punita con un'ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000.

5. Chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, prometta o riceva da parte del prestatore di lavoro somme di denaro perchè gli venga assicurata una collocazione lavorativa è punito con l'arresto fino ad un anno e con un'ammenda da lire 3.000.000 a lire 50.000.000.

6. Le somme versate in base alle sanzioni previste dalla presente legge sono devolute ad un particolare fondo all'uopo costituito che ha la funzione di garantire la retribuzione dei lavoratori impiegati secondo la presente legge».

7.2

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300».

7.5

TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici».

7.6

BATTAFARANO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, GRUOSSO, TAPPARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva».

7.7

GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

7.1 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

7.3 CORTELLONI, FILOGRANA, MUNDI, NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... Le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 35».

7.4 CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.2 MANZI

Al comma 4, sostituire la parola: «doppio» con la parola «pari».

8.1 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.4 MANZI

Al comma 1, dopo le parole: «società fornitrice di lavoro temporaneo» inserire le seguenti parole: «, ancorchè costituite in forma cooperativa,».

9.1 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo le parole: «società fornitrice di lavoro temporaneo» inserire le seguenti parole: «, ancorchè costituite in forma cooperativa,».

9.3

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Art. 10.

Sopprimere l'articolo 10.

10.5

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. Le imprese utilizzatrici, che impieghino prestatori di lavoro temporaneo omettendo di rivolgersi alle imprese fornitrici regolarmente iscritte all'albo, sono punite con la sanzione del pagamento di un'ammenda da lire un milione a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiacciono le imprese fornitrici che effettuino attività di fornitura di prestatori di lavoro temporaneo senza essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo.

2. In caso di inosservanza da parte di un'impresa fornitrice delle disposizioni concernenti la forma scritta, è stabilita la pena del pagamento di un'ammenda da lire ottantamila a lire duecento mila.

3. L'impresa utilizzatrice che utilizzi prestatori di lavoro temporaneo nei casi vietati dalla presente legge è punita con un'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

4. Chiunque prometta o riceva da parte del prestatore di lavoro, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, somme di denaro perchè gli venga assicurata una collocazione lavorativa è punito con l'arresto fino ad un anno e con un'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

5. Le somme versate in base alle sanzioni previste dalla presente legge sono devolute ad un particolare fondo all'uopo costituito che ha la funzione di garantire la retribuzione dei lavoratori impiegati secondo la presente legge.

6. Le disposizioni di cui alla legge n. 1368 del 1960 sono espressamente abrogate».

10.2

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4 e 6.

10.4 DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le somme delle sanzioni amministrative sono versate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

10.1 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le somme delle sanzioni amministrative sono versate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

10.6 BEDIN, MONTAGNINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-... La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate al presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che le esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro».

10.3 RIPAMONTI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.10 MANZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Per i predetti» a: «metà».

11.7 BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele, PE-
LELLA, PILONI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Nei loro confronti non trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 3».

11.6 CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Sopprimere il comma 3.

11.2 CORTELLONI, MUNDI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 3.

11.4 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Sopprimere il comma 3.

11.13 MONTAGNINO, LO CURZIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può autorizzare società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione, a svolgere attività di fornitura di lavoro temporaneo, alle stesse condizioni, di cui all'articolo 2, comma 2, previste per le aziende private».

11.1 NAPOLI ROBERTO, FAUSTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o indirettamente».

11.8 BATTAFARANO, PELELLA, PILONI, GRUOSSO, DE LUCA Michele, TAPPARO

Sopprimere il comma 4.

11.5 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4 dopo le parole: «dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo», inserire le parole: «la definizione dei limiti percentuali, nonchè l'individuazione delle mansioni di esiguo contenuto professionale per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo».

11.12 MONTAGNINO, LO CURZIO, VERALDI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «che comunque dovrà essere raggiunto non oltre il termine di 6 mesi dalla convocazione».

11.3

RIPAMONTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-... In via sperimentale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della seguente legge, sentite le organizzazioni confederali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono individuati gli ambiti territoriali nei quali non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) per un periodo di due anni successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto».

11.11

MONTAGNINO, LO CURZIO, VERALDI

Al comma 6, aggiungere le seguenti parole: «e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi».

11.9

PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'apposizione di un termine di durata del contratto di lavoro è sempre consentita.

2. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto.

3. Possono essere occupati a termine il 30 per cento della totalità dei lavoratori occupati in azienda.

4. Sono abrogati l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, 230; l'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Si intendono tacitamente abrogate tutte le norme direttamente o indirettamente incompatibili con i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Le reiterate assunzioni a termine dello stesso lavoratore che corrispondano effettivamente ad una esigenza di prestazione a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro determinano automaticamente la conversione del contratto da tempo determinato ad indeterminato a far data dalla scadenza del primo termine».

12.6a CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disciplina in tema di contratto a tempo determinato)».

12.3 FILOGRANA, MUNDI

Premettere al comma 1, il seguente:

«... Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente: "È consentita l'assunzione con contratto a tempo determinato fino al limite del 10 per cento del personale in forza a tempo indeterminato. Oltre tale percentuale, il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate"».

12.5 MUNDI, FILOGRANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 230 del 1962 è sostituito dal seguente: "Il termine del contratto può essere prorogato con il consenso del lavoratore. I contratti collettivi di lavoro individuano le ipotesi in cui il contratto è prorogabile per più di una volta e per una durata anche superiore a quella iniziale. Il termine del contratto è altresì prorogabile in presenza di esigenze contingenti ed imprevedibili"».

12.4 MUNDI, FILOGRANA

Sopprimere i commi 1 e 3.

12.12 DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 1, sostituire la cifra: «50» con la cifra: «30» e la cifra: «100» con la cifra: «60».

12.7 MUNDI, NOVI, FILIGRANA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo dopo l'alea con il seguente: «in caso di inadempienza di carattere puramente formale nella sottoscrizione del contratto a tempo determinato, e come tale riscontrata e certificata dagli organismi di vigilanza di cui all'articolo 8, il datore di lavoro può sanare l'irregolarità sottoscrivendo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro, un nuovo contratto di lavoro».

12.15

MANZI

Al comma 2, dopo l'alea sostituire i due periodi con il seguente: «Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato per sei giorni, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro pari al 40 per cento. Se il rapporto di lavoro continua oltre il decimo giorno il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione del lavoratore».

12.16

MANZI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» e: «40 per cento» rispettivamente con le seguenti: «10 per cento» e: «20 per cento».

12.8

MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ventesimo» e: «trentesimo» rispettivamente, con: «quarantesimo» e: «sessantesimo».

12.9

MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto».

12.13

PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, TAPPARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2. ... Per le particolari caratteristiche dello svolgimento del rapporto di lavoro in agricoltura è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per tutte le lavorazioni agricole stagionali e per le attività di allevamento degli animali, nonchè per tutte le altre lavorazioni in cui la speciale attività agricola lo richieda».

12.1

FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-... L'obbligo di stipulare per iscritto il contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo è assolto con la comunicazione di assunzione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

12.2

FILOGRANA, MUNDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-... L'apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato è consentita, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione, anche per il soddisfacimento di esigenze organizzative e produttive di carattere temporaneo, nei limiti del 6 per cento dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel semestre precedente a quello dell'assunzione. La predetta percentuale è elevata, fino al 31 dicembre 2000, al 10 per cento nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

12.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-... L'apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato è consentita, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione, anche per il soddisfacimento di esigenze organizzative e produttive di carattere temporaneo, nei limiti del 6 per cento dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel semestre precedente a quello dell'assunzione. La predetta percentuale è elevata, fino al 31 dicembre 2000, al 10 per cento nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

12.10

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con i lavoratori in mobilità è sempre consentita, purchè la durata del contratto medesimo non ecceda i dodici mesi».

12.11

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dalla impresa in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

12.14 DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

66^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MONTELEONE

indi del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(864) TOMASSINI. – *Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice Carla CASTELLANI. Ella osserva che negli ultimi anni si è assistito ad una radicale trasformazione, perseguita essenzialmente per via di interpretazione giurisprudenziale, della disciplina della responsabilità civile dei medici e del personale sanitario in genere, in quanto da una situazione che vedeva il medico titolare di una sorta di immunità, si è passati alla tendenziale ricerca della colpa dell'operatore quale strumento per perseguire il ristoro del danno del soggetto menomato.

Il disegno di legge in esame si propone di regolamentare l'intera materia, in primo luogo imputando agli enti ospedalieri la responsabilità civile nel caso di danni occorsi per terapie effettuate all'interno delle strutture stesse, nonchè prevedendo un'assicurazione obbligatoria disciplinata in maniera uniforme per tutti gli enti ospedalieri pubblici o privati, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori. In analogia con quanto avviene in materia di responsabilità civile automobilistica, le azioni dei soggetti che si pretendono danneggiati saranno dirette contro le assicurazioni stesse.

Al fine poi di assicurare una rapida soluzione delle vertenze, è prevista, oltre ad una serie di disposizioni dirette a favorire gli accordi extragiudiziali, la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

Sono infine dettate disposizioni per garantire la competenza professionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio, nonchè per consentire che il collegio arbitrale, ove le parti lo richiedano di comune accordo, possa decidere secondo equità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MONTELEONE esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame e sottolinea la necessità di una regolamentazione omogenea delle coperture assicurative, attualmente disciplinate unicamente in via di autonomia collettiva da alcune società scientifiche, come quella dei radiologi, che più sono coinvolte nella problematica del contenzioso per lesioni personali.

Il senatore VALLETTA ritiene opportuno prevedere che il contenzioso pendente sia regolato dalla nuova disciplina.

Egli ritiene inoltre che in taluni casi sia opportuno prevedere la possibilità della costituzione in giudizio delle associazioni professionali.

Il senatore PAPINI esprime perplessità sui commi 1 e 2 dell'articolo 1, in quanto sembrano estendere alle strutture ospedaliere anche la responsabilità per i danni provocati a pazienti nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria dei loro dipendenti.

Egli ritiene inoltre pleonastico il comma 3 del suddetto articolo 1, in quanto fa riferimento a fattispecie - l'azione disciplinare della struttura ospedaliera nei confronti dei dipendenti e l'azione di rivalsa - che sono sufficientemente regolate da norme di carattere generale.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito della discussione generale.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

77^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per l'ambiente Calzolaio e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Arturo Pellegrino, Lucio Lirer e Pietro Giuliano Cannata, componenti della commissione comunale di Napoli per gli interventi sulla sicurezza del territorio cittadino.

(R048 000, C13^a, 0002^o)

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: audizione della commissione comunale di Napoli per gli interventi sulla sicurezza del territorio cittadino

Il presidente GIOVANELLI ricorda che l'Assemblea del Senato è convocata per le ore 15,30 per una seduta di interpellanze in cui interverrà il Presidente del Consiglio dei ministri: si rende perciò necessario prevenire una sospensione della seduta almeno per la durata dell'intervento dell'onorevole Prodi. Richiede pertanto ai senatori se intendano accelerare l'*iter* rivolgendo già in tale fase domande ai soggetti convenuti per le audizioni.

Il relatore CARCARINO richiede notizie sulla mappatura del sottosuolo partenopeo: è necessario sapere fino a che livello di dettaglio e fino a quale data essa si spinge.

Il senatore VELTRI invita gli auditi ad offrire, oltre allo stato delle conoscenze scientifiche esistenti, anche una visione complessiva delle proposte che ne conseguono in termini operativi.

Il senatore PONTONE chiede notizie sul livello di dettaglio delle mappe del sottosuolo napoletano, laddove esistenti, nonché sull'utilità

del censimento delle cavità sotterranee costato 17 miliardi e mezzo di lire; invita infine ad esprimere un giudizio sull'esistenza o meno di responsabilità, nella situazione geostatica partenopea, degli enti locali (e, tra di essi, l'eventuale diverso grado per regione, provincia e comune).

Il senatore BORTOLOTTO domanda se la rete fognaria è stata realizzata rispettando il piano di risanamento delle acque previsto dalla «legge Merli», laddove quest'ultimo sia stato effettivamente redatto.

Il senatore RIZZI invita ad avanzare proposte operative sui metodi di risoluzione della problematica geostatica napoletana.

Dopo brevi interventi del presidente GIOVANELLI e del senatore VELTRI, il professor PELLEGRINO afferma che la somma spesa per effettuare le indagini consegnate nel 1994 ha prodotto come risultato la raccolta di una massa enorme di informazioni, ma le relative elaborazioni non possono affatto ritenersi soddisfacenti. L'unica copia cartacea è depositata presso il servizio pianificazione urbanistica del comune di Napoli ma non è stato finora utilizzata, nè è facile diffonderne la conoscenza dal momento che il supporto informatico su cui detto materiale è registrato non è facilmente leggibile; tali indagini geologiche sono state peraltro condotte sulla base di una impostazione che da una parte risente di un'insufficiente caratterizzazione ingegneristica, dall'altra si sviluppa intorno ad una classificazione del sottosuolo non conforme a quella già effettuata in occasione delle indagini del 1967. In ogni caso, è possibile affermare che oramai la conoscenza del sottosuolo napoletano è pressochè totale, per cui uno dei primi obiettivi che la commissione comunale si è assegnata è quello di utilizzare le conoscenze acquisite ai fini di una pianificazione degli interventi da realizzare.

Quanto alle cavità, è evidente che non sarà mai possibile un loro censimento totale, dal momento che esiste un gran numero di cavità chiuse ed abbandonate senza che ne sia stata in alcun modo segnalata l'esistenza. A suo avviso, esse non rappresentano comunque il problema principale della situazione di Napoli, rappresentando ad esempio un fattore di rischio senz'altro superiore le carenze della rete fognaria e delle opere di sostegno dei versanti instabili.

Su quest'ultimo punto si associa il professor CANNATA.

Interviene successivamente il professor LIRER, ricordando che le indagini geologiche concluse nel 1994 sono state effettuate ai fini dell'adeguamento sismico del piano regolatore, come previsto dalla legge regionale n. 9 del 1983; purtroppo i dati raccolti non sono leggibili per la complessità del linguaggio informatico utilizzato, ma non va per questo dimenticato che le informazioni disponibili sono comunque numerose. Dopo aver consegnato alla Presidenza una memoria scritta, sottopone all'attenzione dei parlamentari una circostanza a suo avviso molto significativa, emersa drammaticamente nell'analisi dello sprofondamento di Miano. In gran parte del territorio napoletano i terreni più su-

perficiali, di natura vulcanica, hanno subito in origine un raffreddamento non omogeneo che li ha resi incoerenti e quindi altamente erodibili: è pertanto evidente che la fuoriuscita di acque a seguito di lesioni nelle condotte idrico-fognarie può provocare la formazione di cavità, tanto più rischiose per la presenza nel sottosuolo napoletano di cunicoli orizzontali.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la seduta, come preannunciato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16,45.

Il relatore CARCARINO chiede quali sono i programmi e le proposte di lavoro elaborate dalla commissione comunale.

Il relatore MAGGI esprime l'avviso che sembra ormai sufficientemente chiaro come le cavità non costituiscano il problema principale ma ci si trovi piuttosto in presenza di un intreccio di concause in cui l'esistenza di cavità e cunicoli riveste senz'altro una notevole importanza. Auspica pertanto che su questo punto non si assumano sterili prese di posizione chiaramente polemiche.

Il senatore PONTONE chiede notizie più precise sui tempi necessari per l'elaborazione di progetti da parte della commissione comunale, se si ritiene di intervenire esclusivamente sulle condotte fognarie e idriche e quale sia l'entità delle risorse finanziarie da destinare al risanamento del territorio napoletano. Chiede altresì se ad avviso dei membri della commissione il proficuo utilizzo del materiale conoscitivo acquisito con le indagini geologiche del 1994 avrebbe potuto evitare i disastri verificatisi, quale nuovo studio intenda eventualmente intraprendere la commissione stessa e se sia possibile imputare all'amministrazione del comune di Napoli una particolare inadempienza in merito alle problematiche in discussione.

Il professor CANNATA, che ricorda anche la sua qualifica di assessore all'ambiente della provincia di Napoli, esordisce affermando che la situazione di Napoli non riveste alcun carattere di unicità o singolarità, presentandosi invece analoga a numerose altre situazioni presenti sul territorio nazionale: il territorio napoletano è stato però oggetto di una urbanizzazione particolarmente intensa, gestita di sicuro in modo non oculato. Esprime quindi l'avviso che la causa principale del dissesto sia il drenaggio delle acque superficiali, la cui pianificazione non è stata finora seriamente effettuata, in quanto ciò è possibile solo a condizione di separare le acque bianche da quelle nere. La catastrofe avvenuta nel quartiere di Miano mostra emblematicamente la significatività di tale ipotesi in quanto, come è stato illustrato dalla commissione nel giudizio reso al comune di Napoli, l'inserimento di uno scarico in uno dei pozzi di ispezione del collettore borbonico di raccolta delle acque pluviali, passante sotto il quartiere di Miano, ha provocato nel tempo la for-

mazione di una enorme cavità ed ha infine ampliato il foro del collettore da 80 centimetri a circa 6 metri, provocando lo sprofondamento. Situazioni analoghe sono rinvenibili in altre parti del territorio napoletano ed è per queste ragioni che egli giudica più utile un censimento della rete drenante e fognaria – per il quale il comune ha finora effettuato un primo rilievo – rispetto ad un censimento delle cavità che, tra l'altro, è più funzionale alla conoscenza della sismicità dell'area che non dei suoi caratteri geomorfologici. Pur riconoscendo tuttavia l'utilità di utilizzare lo studio sulle cavità dopo averne convertito il linguaggio informatico attualmente intellegibile solo da specialisti, afferma che sarebbe opportuno che il comune di Napoli accettasse l'offerta dell'ARIN di informatizzare, con un sistema molto semplice già sperimentato per la rete idrica, le reti fognaria e drenante. Ricordati poi altri aspetti da considerare prioritari, quali la dinamica dei versanti e l'intensità dell'antropizzazione, che interessa ormai anche i terreni agricoli, il professor Cannata fa presente che l'argomento vero su cui deve appuntarsi l'attenzione è la pianificazione di bacino, in ordine alla quale la regione Campania ha registrato gravissimi ritardi. La legge n. 183 del 1989 è stata recepita solo nel 1994 e l'autorità di bacino è stata istituita nel dicembre 1996, ma non ha ancora cominciato a funzionare per la mancata designazione da parte dei Ministeri interessati di propri rappresentanti in seno al comitato tecnico. In ogni caso, la redazione di un piano di bacino non rappresenta più lo snodo essenziale degli interventi di difesa del suolo, avendo la legge n. 493 del 1993 conferito piena efficacia formale ai piani stralcio. Peraltro, i ritardi e le inadempienze regionali perdono significato, nel ripercorrere la storia attuativa della citata legge n. 183, laddove si tenga conto che al Governo sono stati attribuiti poteri sostitutivi già con la legge n. 253 del 1990. Per quanto riguarda poi gli aspetti finanziari, egli afferma che non si possa assolutamente parlare di una insufficienza dei finanziamenti, i quali anzi nel passato sono anche stati eccessivi rispetto alla carenza progettuale. È pertanto indispensabile che l'elaborazione di progetti chiari ed effettivamente funzionali al risanamento del territorio sia preliminare allo stanziamento di ulteriori fondi: sarebbe pertanto auspicabile una rivisitazione in tale ottica anche di taluni progetti già esistenti, come ad esempio quello della regione Campania per il vallone San Rocco.

Ad una puntualizzazione del relatore MAGGI, che dichiara di aver colto un'impostazione non del tutto imparziale nell'intervento del professor Cannata, quest'ultimo precisa che taluni rilievi critici sono stati da lui espressi senza alcun riferimento all'appartenenza politica dei soggetti cui è attualmente affidato il governo delle amministrazioni locali.

Il professor PELLEGRINO individua, come concause riconosciute nell'eziologia delle voragini sotterranee napoletane, sia l'esistenza delle cavità, sia la rete fognaria inadatta, sia l'erosione collinare tra scarpate e mura di sostegno: tutti problemi, comunque, sui quali ha esercitato un effetto moltiplicatore l'abusivismo edilizio dilagante negli scorsi decenni.

La commissione comunale per gli interventi sulla sicurezza del territorio da un lato ha individuato la necessità di misure immediate per le aree colpite da alluvioni (come quella di via Zanfagna), i cui lavori utilizzeranno i 25 miliardi stanziati la settimana scorsa; dall'altro lato occorrono interventi strutturali nei punti critici della rete fognaria e dei costoni collinari (come a Secondigliano ed in via Tasso), con un costo che si aggira su varie centinaia di miliardi di lire. Infine, ancor più oneroso si prospetta un quadro organico degli interventi successivi per garantire la sicurezza del sottosuolo, che oltre ad un calcolo del fabbisogno economico richiede una definizione certa della «cantierabilità» dei relativi progetti. In proposito sarebbe opportuno che in sede politico-parlamentare si definisse esattamente l'ammontare dei finanziamenti stanziabili per il risanamento del sottosuolo napoletano.

Il professor LIRER giudica difficile mettere ordine nelle conoscenze attualmente disponibili sul sottosuolo napoletano, pur essendo necessario passare dall'emergenza (che implica progetti cantierabili a breve in quattro-cinque punti critici del sottosuolo) ad una seria politica di prevenzione indirizzata alla stabilità geologica del sito cittadino. A tale scopo, sarebbe anche necessario un maggiore finanziamento nel bilancio comunale per la manutenzione ordinaria, evitando in futuro situazioni di degrado originate dall'incuria delle amministrazioni locali. In proposito il professor CANNATA interviene per aggiungere che la commissione di cui è componente si occupa non solo del sottosuolo, ma più in generale della difesa del territorio.

Dopo che il senatore RESCAGLIO ha sottolineato l'esigenza che per il risanamento del territorio siano spese non solo risorse finanziarie statali, ma anche competenze espresse dalle realtà locali (riscuotendo il consenso di tutti e tre gli auditi), il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri. - *Disciplina della valutazione di impatto ambientale*

(149) GIOVANELLI ed altri. - *Disciplina della valutazione di impatto ambientale*

(422) BORTOLOTTO ed altri. - *Disciplina della valutazione di impatto ambientale*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore IULIANO, che illustra i disegni di legge nn. 64, 148 e 422 sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale: sostanzialmente identici nella forma e nella sostanza, essi non fanno altro che riprendere il testo più avanzato del tormentato *iter* parlamentare concluso nella scorsa legislatura il 5 ottobre 1995 dall'Assemblea del Senato. In quell'occasione si approvava un testo di

legge, poi decaduto alla Camera dei deputati per l'anticipato scioglimento della legislatura, con molto ritardo rispetto alle scadenze imposte dall'impianto della direttiva CEE 85/337 del 27 giugno 1985: quest'ultima - considerando che l'esistenza di disparità tra le legislature vigenti negli Stati membri in materia di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati poteva creare condizioni di concorrenza ineguali e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune - procedette al ravvicinamento delle legislazioni ed introdusse i principi generali di valutazione dell'impatto ambientale, per completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che potevano avere un impatto rilevante sull'ambiente. La direttiva conteneva in sé gli elementi e i principi generali che dovevano servire come impianto alle leggi nazionali; si definiva esattamente un progetto come la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti o opere, nonché altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo; si definiva la figura del committente in colui che richiede l'autorizzazione relativa ad un progetto privato, o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto; si definiva l'autorizzazione come la decisione dell'autorità competente che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso; si fissavano infine i criteri di esclusione o di esenzione (progetti destinati a scopi di difesa nazionale ovvero urgenze derivanti da calamità naturali).

La valutazione di impatto ambientale doveva individuare in particolare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: uomo, flora e fauna; suolo, acqua, aria, clima e paesaggio; interazione tra questi fattori; beni materiali e patrimonio culturale. I progetti individuati dalla direttiva CEE erano contenuti in due allegati e si imponeva agli Stati membri di conformarsi alla direttiva entro il termine di tre anni dalla notifica, che avvenne il 3 luglio 1985. Nella primavera del 1988 il Ministro dell'ambiente avanzò le proposte degli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dovevano assicurare la prima attuazione in Italia della direttiva CEE: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1988 e quello del 27 dicembre 1988 hanno poi elencato le categorie di opere e varato le norme sulla redazione dei progetti e degli studi di impatto. Con la legge finanziaria del 1988 è stata istituita la commissione di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito del Servizio di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri e presieduta da un direttore generale.

I disegni di legge in titolo riproducono pedissequamente il testo approvato nel 1995 dal Senato e rendono la valutazione di impatto ambientale obbligatoria e vincolante; essi si compongono di 20 articoli suddivisi in sei capi e due tabelle. Si stabilisce anzitutto il principio che la valutazione deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione non solo dei progetti, ma anche dei piani e dei programmi. Oggetto della valutazione sono i progetti (commi 3 e 4 dell'articolo 2) descritti nell'allegato A che comprende: i nove progetti riportati dall'allegato I della direttiva CEE 85/337; i 16 progetti compresi nell'allegato II della direttiva, che sono già sottoposti a valutazione di impatto am-

bientale in base a provvedimenti legislativi intervenuti; i progetti di grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale (introdotti questi ultimi dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento nella scorsa legislatura). I progetti appartenenti alle tipologie previste dall'allegato II della direttiva CEE, non compresi nell'allegato A, vengono individuati a seguito della fissazione di criteri e soglie limite da parte di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni su proposta del Ministro dell'ambiente sentiti i Ministri interessati; questi ultimi sono di competenza regionale: si ottiene quindi un elenco di opere e progetti per i quali si dovrà procedere alla valutazione di impatto ambientale, ottemperando in maniera compiuta alla direttiva comunitaria.

La valutazione è di competenza di una commissione nazionale composta da venti esperti in materia ambientale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente (comma 3, articolo 3); essa si avvale del supporto dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell'Ente Nazionale per l'Energia Alternativa (ENEA), dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali, nonché di enti e strutture tecniche di settore pubbliche operanti a livello dell'Unione Europea. Le regioni avranno competenze essenzialmente su opere relative ai settori dell'agricoltura, dell'industria estrattiva e alimentare e avranno il compito di promuovere l'informazione nei confronti dei cittadini. A questo proposito non sarebbe superfluo ipotizzare una delega da parte delle regioni alle province, vista anche la competenza in materia ambientale ad esse assegnata dalla legge sulle autonomie locali: sarebbe opportuno in proposito un confronto sulla praticabilità di questa ipotesi, con le organizzazioni che raggruppano gli enti locali.

I disegni di legge riservano alle varie forme di pubblicità una parte importante: chi commissiona lo studio di impatto deve pubblicare a proprie spese su un quotidiano nazionale e su due quotidiani locali un annuncio informativo del progetto; è anche prevista l'affissione di manifesti nei comuni interessati al progetto. In tal modo non solo l'autorità competente, ma chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico può intervenire nel procedimento. L'articolo 10 introduce la figura del presidente dell'inchiesta pubblica, nominato dal Ministro dell'ambiente, che entro novanta giorni dalla trasmissione dello studio di impatto al Ministero dell'ambiente chiude l'inchiesta e presenta una relazione al Ministro che a sua volta si pronuncia entro centoventi giorni dall'inizio dell'*iter*. A tal proposito è utile approfondire i risvolti pratici derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 per verificare se i tempi imposti possano poi essere effettivamente rispettati e per valutare altri due aspetti che ritiene non secondari: il costo complessivo, dato che oltre al compenso spettante al presidente dell'inchiesta pubblica grava anche quello di due esperti e di un segretario dell'inchiesta pubblica; il carico di lavoro aggiuntivo sul personale di prefettura che deve essere designato per le funzioni di assistenza.

È innegabile che un disegno di legge che interviene su una materia di grande interesse per la pubblica opinione suscita pulsioni emotive e timori di vincoli invalicabili. La coscienza ecologica è sempre più diffusa e sentita in tutti gli strati della popolazione, che vede ormai ogni intervento di rilievo sul territorio come un'insidia alla qualità della vita e alla salute. D'altra parte le esigenze di migliorare le infrastrutture, nonché la necessità di insediamenti industriali per ragioni di mercato (e per non bloccare iniziative tese alla creazione di posti di lavoro), fanno sorgere la preoccupazione nelle forze sociali e negli imprenditori che norme burocratiche possano ancor di più appesantire una situazione già troppo gravosa. Tuttavia un provvedimento legislativo deve riuscire a conciliare i vari interessi e deve avere soprattutto una facilità e una semplicità di applicazione. Oggi è sempre più necessario regolare e controllare l'intervento dell'uomo sul territorio nel pieno rispetto della flora e della fauna, del clima e del paesaggio, della qualità dell'aria e dell'acqua, del patrimonio culturale ed ambientale e questa legge deve influenzare in senso positivo tali interventi.

Il relatore conclude auspicando che la discussione in Commissione porti ancora alcuni interventi migliorativi, senza stravolgere l'impianto complessivo già abbondantemente dibattuto: si dovrà anche valutare la opportunità di procedere ad alcune audizioni sia di soggetti interessati sia dei Ministri competenti.

Il sottosegretario MATTIOLI interviene invitando la Commissione a rafforzare, nel corso dell'*iter*, la contestualità tra progettazione dell'opera e studio di valutazione di impatto ambientale.

Il sottosegretario CALZOLAIO interviene sottolineando l'esigenza che la valutazione di impatto ambientale si riferisca non solo alle opere da compiere ma anche al loro complessivo impatto urbanistico e territoriale. Occorre altresì una valutazione preventiva che dalla struttura dell'opera si estenda alla sua funzione; infine, sotto il profilo ordinamentale, invita a coordinare i testi che si rifanno a quello licenziato nella scorsa legislatura – pur estremamente apprezzabili – con i sopraggiunti testi normativi in materia, rappresentati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e dalla ratifica della convenzione di Espoo.

Il presidente GIOVANELLI, nell'ipotizzare lo svolgimento al termine della discussione generale delle audizioni richieste dal relatore, avanza l'eventualità che i Gruppi convengano in futuro su una richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FUSILLO, riepilogando le problematiche connesse a vari disegni di legge concernenti misure urgenti nel settore lattiero caseario, premette che è sua intenzione soffermarsi sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, in quanto esso risulta il provvedimento più attuale sia rispetto alla normativa comunitaria sia rispetto alle numerose disposizioni adottate negli ultimi anni quali, da ultimo, quelle previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla manovra finanziaria per il 1997. Il disegno di legge in titolo, in particolare, modifica la legge 26 novembre 1992, n. 468, la quale è stata adottata per disciplinare il regime delle quote del latte ma è risultata ben presto superata dal regolamento CEE n. 3950/92, del 28 dicembre 1992. Il disegno di legge inoltre, prosegue il relatore, è stato prescelto come documento di riferimento anche dalla Commissione di merito.

Passando ad illustrare i profili di interesse comunitario il relatore propone di esprimere un parere complessivamente favorevole tenendo conto, tuttavia, di alcune osservazioni. Tali osservazioni riguardano i criteri di attribuzione delle quote, di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in titolo, che risulterebbero difformi dall'articolo 4 del regolamento CEE n. 3950/92, e il contenuto della riserva nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, che contempla criteri diversi da quelli indicati dall'articolo 5 del regolamento citato.

Il relatore segnala inoltre che l'articolo 5 del disegno di legge ribadisce la scelta di abrogare il livello provinciale di compensazione, come già disposto dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con

legge 23 dicembre 1996, n. 649, e sottolinea che l'articolo 2, comma 6, del testo in esame non prevede, nel procedimento di assegnazione delle quote, la consultazione con la Commissione disposta dall'articolo 5 del regolamento comunitario. Il relatore rileva infine l'opportunità di coordinare in modo più adeguato le disposizioni di cui all'articolo 9 del disegno di legge, concernenti le cessioni delle quote, e quelle dell'articolo 6 del regolamento CEE n. 3950/92.

Il senatore GASPERINI conviene sul carattere necessario e indifferibile del disegno di legge in titolo ma sottolinea lo stato di disagio dei produttori di latte ascrivibile all'inadeguata tutela dei loro interessi in sede europea, alla scarsa informazione in merito al regime delle quote e alle aspettative illegittimamente alimentate circa l'eventualità che lo Stato si assumesse gli oneri connessi ai prelievi. A tale riguardo l'oratore chiede al relatore se il provvedimento in esame sia idoneo a far fronte ai suddetti disagi e quali siano le ulteriori iniziative da assumere.

Il senatore VERTONE esprime perplessità sulla possibilità che il disegno di legge in titolo possa risolvere i problemi enunciati dal senatore Gasperini. L'oratore rileva in proposito come le attuali condizioni sfavorevoli dell'agricoltura italiana, e di quella meridionale in particolare, siano frutto di una tradizione di cedimenti nelle trattative europee e di rinunce specifiche in campo agricolo in favore del settore siderurgico, il quale attualmente è in fase di smantellamento.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea come il problema delle quote sia conosciuto da più di dieci anni e come non se ne possa fare carico all'attuale Governo. Ritenendo che le forme di protesta adottate dagli agricoltori non siano le più appropriate per far conoscere le loro ragioni all'opinione pubblica, l'oratrice segnala come siano state perse delle occasioni preziose in passato, come nel caso del problema della mucca pazza, per approfondire le problematiche dell'agricoltura italiana e, in particolare, quelle dell'allevamento.

Il senatore TAPPARO rileva come l'agricoltura sia un settore di forte rilevanza regionale e come molti degli argomenti sollevati, tra cui le ragioni che hanno impedito un'applicazione più trasparente dei meccanismi comunitari di prelievo e le eventuali inadempienze delle Amministrazioni centrali e regionali e degli altri soggetti interessati, dovranno essere approfonditi dall'apposita Commissione di indagine; in quella sede sarà anche opportuno valutare l'adozione di sanzioni esemplari e di procedure operative più adeguate. L'oratore esprime altresì rammarico per i perduranti ritardi che caratterizzano il nostro Paese il quale è solito affrontare i problemi dopo che essi si sono acuiti. Un chiaro esempio di tale approccio è dato, oltre che dal settore lattiero caseario, da quanto sta avvenendo nel settore del riso dove, a fronte di una situazione critica per i produttori italiani, francesi e spagnoli ed a comportamenti non lineari da parte dei Paesi Bassi, che sono forti importatori, si deve constatare un preoccupante silenzio da parte dell'Unione europea. In

futuro, conclude l'oratore, sarebbe auspicabile che provvedimenti di tale importanza vengano discussi in presenza del rappresentante del Governo.

Il senatore MANZI, condividendo quanto espresso dal senatore Tapparo e dai precedenti oratori, ritiene opportuno invitare il Governo a ridiscutere con maggior vigore la questione delle quote del latte in sede europea in quanto, a fronte di condizioni storiche profondamente mutate rispetto ai negoziati originari, non è possibile rinunciare ad ottenere modifiche del regime vigente.

Il senatore CORRAO esprime perplessità sul provvedimento in titolo per la parte che attiene alla ripartizione dei compiti fra Stato e Regioni.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea come la responsabilità per la debolezza delle posizioni italiane in ambito europeo non possa essere ascritta esclusivamente al Governo in quanto spetta al Parlamento l'onere di svolgere un'azione più incisiva in sede di indirizzo. Convengono con la senatrice Squarcialupi i senatori VERTONE e MAGNALBÒ.

Il senatore BESOSTRI rileva come la discussione della legge comunitaria possa offrire l'occasione per una più ampia riflessione sui meccanismi di coordinamento fra Parlamento e Governo in sede di elaborazione degli atti comunitari in quanto, per via della deplorabile disattenzione vigente in Italia nei confronti di tale fase, l'interesse si concentra sui problemi quando è ormai troppo tardi per porvi rimedio. Lo stesso ritardo nell'esame della legge comunitaria per il 1996 è la prova di tale disattenzione.

Il Presidente BEDIN propone al relatore di inserire nel parere un riferimento alla necessità che sia rinegoziato l'attuale regime comunitario di quote, anche alla luce della stretta attinenza fra tale problematica e le competenze regionali in materia di applicazione del diritto comunitario, così come esse vengono disciplinate dal disegno di legge in titolo. Il Presidente esprime anche apprezzamento per le osservazioni esposte dal relatore, le quali andrebbero ulteriormente evidenziate, in merito ai criteri di ripartizione delle quote tra i produttori italiani.

Il senatore VERTONE rileva come l'attuale crisi connessa alle quote potrebbe offrire l'occasione al Governo per rinegoziare l'insieme della politica agricola tenendo in maggior conto gli interessi dell'Europa meridionale.

Il senatore GASPERINI si associa alle considerazioni già espresse ma sottolinea l'esigenza di invitare il Governo ad impegnarsi con maggiore energia su questo problema e di fare in modo che l'apposita Commissione di inchiesta sia istituita con la massima sollecitudine.

Il relatore FUSILLO replica agli intervenuti precisando, in via preliminare, che nella sua esposizione ha voluto espressamente attenersi ai profili comunitari, senza soffermarsi sui problemi di merito, che pure sono di estrema rilevanza, ma che attengono la competenza di altri sedi. L'oratore sottolinea tuttavia come da un esame complessivo delle politiche comunitarie emerga una generale sottovalutazione degli interessi agricoli italiani, problema che peraltro ha indotto la Commissione agricoltura a dare un parere sfavorevole sull'Accordo euromediterraneo con il Marocco, in quanto l'Unione europea non ha previsto misure compensative per i prodotti danneggiati dall'Accordo stesso. Il relatore rileva tuttavia come le responsabilità non possano essere ascritte esclusivamente al Governo in quanto la materia richiede lo svolgimento di complessi negoziati a livello europeo, ambito nel quale l'Italia sta progressivamente acquisendo una maggiore capacità di contrattazione.

La Giunta dà, quindi, mandato al relatore di predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23^a, 0010^o)

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene nel deferire il disegno di legge n. 1124-B, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, al Comitato per i pareri.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER I PARERI

Il PRESIDENTE informa la Giunta che il Comitato per i pareri è convocato in data odierna, alle ore 13, per esprimere il parere richiesto sul disegno di legge n. 1124-B.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0008°)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il dottor Guido Salvini ha restituito il resoconto stenografico della sua audizione svoltasi il 12 febbraio 1997, apportandovi modifiche di carattere meramente formale.

INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: AUDIZIONE DEI MAGISTRATI DOTTORI ITALO ORMANNI, FRANCO IONTA, GIOVANNI SALVI E PIETRO PAOLO SAVIOTTI

(Vengono introdotti i dottori Italo Ormanni, Franco Ionta, Giovanni Salvi e Pietro Paolo Saviotti).

(A010 000, B55ª, 0001°)

La Commissione procede all'audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor Ormanni, e dei sostituti dottori Ionta, Salvi e Saviotti.

I dottori Ormanni, Ionta, Salvi e Saviotti, svolgono interventi introduttivi in merito al recente rinvenimento di materiali documentali del Ministero dell'interno presso l'archivio-deposito sito in via della Circonvallazione Appia in Roma.

I magistrati, quindi, rispondono ai quesiti posti dal Presidente PELLEGRINO, dai senatori MANCA, GUALTIERI, BONFIETTI e dai deputati CORSINI, RUZZANTE, MAROTTA e GRIMALDI.

Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta.

Il Presidente PELLEGRINO, ringrazia i dottori Ormani, Ionta, Salvi e Saviotti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,45.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 10^a riunite:

(2071) *Interventi urgenti per l'economia:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 1^a Commissione:

(1780) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996:* parere favorevole con osservazioni;

alla 3^a Commissione:

(1951) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1958) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(1822) *Istituzione dell'Ente tabacchi italiani:* rinvio dell'emissione del parere;

(Doc. XXII, n. 23) *FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità*

del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata: rinvio dell'emissione del parere;
(A162 000, C06^a, 0001^o)

alla 10^a Commissione:

(1905) Deputati MANZINI ed altri. – *Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;*

alla 12^a Commissione:

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive: rinvio dell'emissione del parere;*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping: rinvio dell'emissione del parere;*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping): rinvio dell'emissione del parere;*

(1797) CALVI ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping: rinvio dell'emissione del parere;*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping: rinvio dell'emissione del parere;*

(1619) SERVELLO ed altri. – *Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche: rinvio dell'emissione del parere;*

(2019) TOMASSINI ed altri. – *Riforma delle professioni sanitarie non mediche: rinvio dell'emissione del parere;*

(275) MARTELLI. – *Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario: rinvio dell'emissione del parere;*

(864) TOMASSINI. – *Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario: rinvio dell'emissione del parere;*

alla 13^a Commissione:

(2051) Modifiche alle legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico: rinvio dell'emissione del parere;

(149) GIOVANELLI ed altri. – *Disciplina della valutazione di impatto ambientale: rinvio dell'emissione del parere;*

(422) BORTOLOTTO ed altri. – *Disciplina della valutazione di impatto ambientale: rinvio dell'emissione del parere;*

alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee:

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea: rinvio dell'emissione del parere.

(R142 003, C23^a, 0003^o)

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 5^a e 10^a riunite:

(2071) *Interventi urgenti per l'economia:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 9^a Commissione:

(141) *PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

(850) *CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

(1287) *Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività*

(1449) *ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo*

(1480) *FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA):* rinvio dell'emissione del parere.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1124B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 9^a Commissione:

(139) PIATTI ed altri: Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario: rimessione alla sede plenaria;

(995) FUSILLO e BEDIN: Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario: rimessione alla sede plenaria;

(1587) MELUZZI ed altri: Modifiche della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario: rimessione alla sede plenaria;

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario: rimessione alla sede plenaria;

(2076) BUCCI ed altri: Nuove norme per il settore lattiero-caseario: rimessione alla sede plenaria;

alle Commissioni 5^a e 10^a riunite:

(2071) Interventi urgenti per l'economia: parere favorevole con osservazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1997

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato, la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per semplificazione amministrativa: parere favorevole con osservazioni.

